



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE
UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-10

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di Marzo la sottoscritta Marino Cinzia in qualità di dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SETTE LOTTI, DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DELLA SOCIETA' GENOVA PARCHEGGI SPA.

Adottata il 30/03/2017
Esecutiva dal 30/03/2017

30/03/2017	MARINO CINZIA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-10

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SETTE LOTTI, DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DELLA SOCIETA’ GENOVA PARCHEGGI SPA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso

- come da convenzione a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397 in data 18 settembre 2012, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015 tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti è stata istituita la STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE per lo svolgimento dei procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici, servizi e forniture di interesse dei soggetti sottoscrittori della predetta convenzione;

- che a detta convenzione ha aderito anche la Società Genova Parcheggi S.p.A.;

- che Genova Parcheggi S.p.A. ha manifestato la necessità di espletare procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “codice”), per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa, suddiviso, ai sensi dell’art. 51 del codice, in sette lotti, per la durata di anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020 e con opzione di prosecuzione per ulteriori sei mesi.

- che il valore complessivo del servizio posto a base di gara, opzione compresa, ammonta ad Euro **386.575,00** imposte comprese, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, così suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1: Polizza Incendio, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **16.500,00**, comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023879051**, per un totale a base di gara di Euro **49.500,00**.

LOTTO 2: Polizza Furto, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **9.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 70239001A5**, per un totale a base di gara di Euro **27.000,00**.

LOTTO 3: Polizza Elettronica, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **24.900,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023911AB6**, per un totale a base di gara di **Euro 74.700,00**.

LOTTO 4: Polizza RCT/O, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 32.500,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 702392349F**, per un totale a base di gara di **Euro 97.500,00**.

LOTTO 5: Polizza Infortuni, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 3.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023938101**, per un totale a base di gara di **Euro 9.000,00**.

LOTTO 6: Polizza Tutela Legale, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 8.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023955F04**, per un totale a base di gara di **Euro 24.000,00**.

LOTTO 7: Polizza RC Auto, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 16.550,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023970B66**, per un totale a base di gara di **Euro 49.650,00**.

- che per i **Lotti 1, 2, 3, 4, 5, e 6** l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) con il criterio dell'offerta economicamente più favorevole sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi.

CRITERI	PESO
A – OFFERTA ECONOMICA	50
B – PROPOSTA TECNICA	50
TOTALE	100

- che per il **lotto n. 7**, invece, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del codice, a favore dell'impresa che avrà presentato il minor prezzo onnicomprensivo rispetto al premio annuo posto a base di gara, in quanto, come da relazione del RUP, l'impianto delle Condizioni Generali di Assicurazione, definite dal mercato, risulta coerente ed adeguato alle norme di legge, senza particolari spazi per ulteriori migliorie;

- che si ritiene di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida per lotto, fatta salva l'applicazione dell'art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all'espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto l'aggiudicazione dell'appalto;

- che si prende atto dell'onere posto a carico della predetta Società Genova Parcheggio S.p.A., per ciascun lotto, di stipulare direttamente con l'impresa aggiudicataria il relativo contratto, con la precisazione che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, e con manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, delle relative obbligazioni, del pagamento del corrispettivo contrattuale di spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in merito al contratto stesso possa insorgere;

Rilevato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che non sono attive convenzioni Consip per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;
- che la Società Genova Parcheggio S.p.A. con nota del 21 marzo 2017 prot. n. 297/17, pervenuta alla Stazione Unica Appaltante Comunale in data 28 marzo 2017, ha conferito alla stessa il mandato per l'indizione della gara fornendo nel contempo unitamente la documentazione propedeutica, debitamente approvata, ed elaborata direttamente dalla società con specifico riferimento al capitolato d'oneri ed agli schemi di polizza, consistente in:
 - Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - Capitolato d'Oneri;
 - Schema di polizza incendio lotto 1;
 - Schema di polizza furto lotto 2;
 - Schema di polizza elettronica lotto 3;
 - Schema di polizza RCT/O lotto 4;
 - Schema di polizza infortuni lotto 5;
 - Schema di polizza tutela legale lotto 6;
 - Schema di polizza RC auto lotto 7;
 - Relazione del RUP
 - Statistiche sinistri

Visto il mandato con cui si comunica l'impegno di Genova Parcheggio S.p.A. a far fronte al pagamento dei corrispettivi dei servizi con mezzi propri di bilancio.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, per conto della Società Genova Parcheggio S.p.A. con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 1, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03546590104, procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del codice, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa, suddiviso, ai sensi dell'art. 51 del codice, in sette lotti, per la durata di anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020, con opzione di prosecuzione per ulteriori sei mesi, per l'importo complessivo posto a base di gara, opzione compresa, di Euro **386.575,00** imposte comprese, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, così suddivisi per ogni singolo lotto:

LOTTO 1: Polizza Incendio, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **16.500,00**, per un totale a base di gara di Euro **49.500,00**.; **C.I.G 7023879051**.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

LOTTO 2: Polizza Furto, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 9.000,00**, per un totale a base di gara di **Euro 27.000,00**; **C.I.G 70239001A5**,

LOTTO 3: Polizza Elettronica, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 24.900,00**, per un totale a base di gara di **Euro 74.700,00**. **C.I.G 7023911AB6**,

LOTTO 4: Polizza RCT/O, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 32.500,00**, per un totale a base di gara di **Euro 97.500,00**. **C.I.G 702392349F**

LOTTO 5: Polizza Infortuni, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 3.000,00**, per un totale a base di gara di **Euro 9.000,00**. **C.I.G 7023938101**,

LOTTO 6: Polizza Tutela Legale, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 8.000,00**, per un totale a base di gara di **Euro 24.000,00**. **C.I.G 7023955F04**,

LOTTO 7: Polizza RC Auto, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 16.550,00**, per un totale a base di gara di **Euro 49.650,00**. **C.I.G 7023970B66**,

I suddetti importi sono comprensivi di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, gli oneri della sicurezza da interferenze pari a zero.

2) di dare atto che **per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, e 6** l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) con il criterio dell'offerta economicamente più favorevole sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi, mentre **per il lotto n. 7** si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del codice, a favore dell'impresa che avrà presentato il minor prezzo onnicomprensivo rispetto al premio annuo posto a base di gara, in quanto, come da relazione del RUP, l'impianto delle Condizioni Generali di Assicurazione, definite dal mercato, risulta coerente ed adeguato alle norme di legge, senza particolari spazi per ulteriori migliorie;

3) al fine di procedere all'indizione della procedura di gara di cui al presente provvedimento, di approvare i seguenti documenti propedeutici, (già approvati da Genova Parcheggi S.p.A.) e consistenti in:

- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato d'Oneri;
- Schema di polizza incendio lotto 1;
- Schema di polizza furto lotto 2;
- Schema di polizza elettronica lotto 3;
- Schema di polizza RCT/O lotto 4;
- Schema di polizza infortuni lotto 5;
- Schema di polizza tutela legale lotto 6;
- Schema di polizza RC auto lotto 7;
- Relazione del RUP
- Statistiche sinistri

che vengono qui inseriti per far parte integrante del presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 4) di prendere atto dell'onere posto a carico della predetta Società Genova Parcheggi S.p.A. di stipulare direttamente con l'impresa aggiudicataria il contratto, con la precisazione che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, e con manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, delle relative obbligazioni, del pagamento del corrispettivo contrattuale di spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in merito al contratto stesso possa insorgere;
- 5) di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all'espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto l'aggiudicazione dell'appalto;
- 6) di prendere atto che la Società Genova Parcheggi S.p.A. con nota del 21 marzo 2017 prot. n. 917/17, pervenuta il 28 marzo 2017, ha dato mandato alla S.U.A.C. di espletare la procedura di gara di cui al presente provvedimento, e che in tale documento viene dichiarato dalla società stessa che Genova Parcheggi S.p.A. farà fronte al pagamento dei corrispettivi dei servizi con mezzi propri di bilancio.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
- 8) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del codice e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino



DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SEGUENTI
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO

LOTTO 2 POLIZZA FURTO

LOTTO 3 POLIZZA ELETTRONICA

LOTTO 4 POLIZZA RCT/O

LOTTO 5 POLIZZA INFORTUNI

LOTTO 6 POLIZZA TUTELA LEGALE

LOTTO 7 POLIZZA RC AUTO

ART. 1) OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Procedura aperta, così come definita all'art. 3 comma 1 lett. sss) ed ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 (di seguito codice), suddivisa, ex art. 51 del codice, in numero **sette lotti**, per conto della società **GENOVA PARCHEGGI S.P.A.**, con Socio Unico con sede in Genova, Via delle Brigate Partigiane 1 - C.A.P. 16129- Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03546590104 avente ad oggetto i seguenti servizi di copertura assicurativa:

LOTTO 1: Polizza Incendio, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 16.500,00**, comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023879051**.

La durata della polizza è pari ad anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020, per un totale a base di gara di **Euro 49.500,00**.

LOTTO 2: Polizza Furto, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 9.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 70239001A5**.

La durata della polizza è pari ad anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020, per un totale a base di gara di **Euro 27.000,00**.

LOTTO 3: Polizza Elettronica, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 24.900,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023911AB6**.

La durata della polizza è pari ad anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020, per un totale a base di gara di **Euro 74.700,00**.

LOTTO 4: Polizza RCT/O, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 32.500,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 702392349F**.

La durata della polizza è pari ad anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020, per un totale a base di gara di **Euro 97.500,00**.

LOTTO 5: Polizza Infortuni, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 3.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023938101**.

La durata della polizza è pari ad anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020, per un totale a base di gara di **Euro 9.000,00**.

LOTTO 6: Polizza Tutela Legale, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 8.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023955F04**.

La durata della polizza è pari ad anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020, per un totale a base di gara di **Euro 24.000,00**.

LOTTO 7: Polizza RC Auto, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 16.550,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7023970B66**.

La durata della polizza è pari ad anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020, per un totale a base di gara di **Euro 49.650,00**.

Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti, ivi compresa GENOVA PARCHEGGI S.P.A. in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. n.14296 serie 1T, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015 .

I concorrenti vengono edotti che l'impresa aggiudicataria provvederà a stipulare per ciascun lotto i contratti conseguenti al presente appalto con la citata Società Genova Parcheggi S.p.A.; i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra le imprese aggiudicatarie e rispettivamente il Comune di Genova e la Società Genova Parcheggi S.p.A. con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

CPV

Polizza Incendio **CPV principali 66510000-8 CPV 66515100-4**

Polizza Furto **CPV principali 66510000-8 CPV 66515200-5**

Polizza Elettronica **CPV principali 66510000-8 CPV 66515200-5**

Polizza RCT/O **CPV principali 66510000-8 - CPV 66516400-4**

Polizza Infortuni **CPV principali 66510000-8 - CPV 66512100-3**

Polizza Tutela Legale **CPV principali 66510000-8 - CPV 66513100-0**

Polizza RC Auto L.M **CPV principali 66510000-8 - CPV 66516100-1**

Il valore complessivo per il triennio, per tutti i lotti, comprensivo dell'opzione di cui infra ammonta ad **Euro 386.575,00** imposte comprese. Oneri della sicurezza da interferenze pari a zero.

Per ciascun lotto la Committenza si riserva l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.

ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, ed in particolare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e meglio dettagliati nell'apposito FACSIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, **a pena di esclusione**, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il "FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il Raggruppamento/consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande/consorziande.

I requisiti speciali richiesti di cui all'art. 83 del codice nonché all'allegato XVII al medesimo codice dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3).

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che faranno parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'art. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre **singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.**

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

Trova applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del codice

I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del codice, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 89 del medesimo codice.

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1** ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere, a sua volta, espresse dichiarazioni di cui all'articolo 89 comma 1 contenute nel "Modulo Ausiliaria" allegato al presente disciplinare.

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell'appalto, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

ULTERIORI ISTRUZIONI in caso di COASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in coassicurazione, dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, la cauzione provvisoria con le modalità infra citate, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il FAC - SIMILE "COASSICURAZIONE" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione delle Società designate delegataria e delegante/i.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese in coassicurazione.

I requisiti speciali dovranno essere posseduti secondo quanto indicato al successivo articolo 3).

La garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena d'esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, sia all'impresa delegataria designata, sia alla/ delegante/i, ossia a tutte le Società.

In caso di coassicurazione l'Impresa delegataria non potrà prestare garanzia per una quota di rischio inferiore al 50%.

L'offerta congiunta sarà sottoscritta, a pena d'esclusione, da tutte le imprese che partecipano in coassicurazione.

Una stessa impresa potrà presentare una sola offerta, o a titolo individuale oppure come partecipante in coassicurazione.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui al Modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 allegato e parte integrante del presente disciplinare di gara, oppure riprodurre il modulo stesso, debitamente compilato e sottoscritto inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione

richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nel medesimo.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di Euro 100,00, indipendentemente dal numero di lotti cui si intende partecipare, ad eccezione del caso in cui si partecipi per il solo lotto 5 nel qual caso la sanzione sarà pari ad Euro 40,00. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena d'esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito disposti:

a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione, il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

b) essere Società di assicurazione, debitamente autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo in cui rientrano le polizze oggetto dei lotti di cui al presente appalto, ed operante nel territorio della Repubblica anche in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

c1) essere in possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a Euro 50.000.000,00, indipendentemente dalla partecipazione ad uno o più lotti, per Imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni; per le Imprese autorizzate all'esercizio del ramo Tutela legale di essere in possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a Euro 2.000.000,00

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto

singolarmente da ciascun raggruppando) ;

oppure in alternativa

c2) essere in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) ;

d) aver raccolto complessivamente, nel triennio 2013-2014-2015, premi per polizze ramo danni per un importo almeno pari ad Euro 100.000.000,00 indipendentemente dalla partecipazione ad uno o più lotti, e/o per il ramo tutela legale pari ad almeno Euro 2.000.000,00

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, ferma restando la quota del 50 % della mandataria o delegataria);

e) aver prestato nel triennio 2013/2014/2015 il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno numero tre destinatari pubblici o privati

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, fermo restando che la capogruppo o delegataria abbia prestato almeno due servizi) ;

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:

- Per ciascun lotto, "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

- documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice, nella misura del 2% del premio complessivo posto a base di gara e pari a
 - Euro 990,00 per il LOTTO 1
 - Euro 540,00 per il LOTTO 2

- Euro 1.494,00 per il LOTTO 3
- Euro 1.950,00 per il LOTTO 4
- Euro 180,00 per il LOTTO 5
- Euro 480,00 per il LOTTO 6
- Euro 993,00 per il LOTTO 7

Ciascuna garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

- **bonifico bancario** intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

- **fideiussione** rilasciata da Imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, **da intestarsi a STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA.**

Le Imprese partecipanti alla gara, potranno presentare, per ciascun lotto, una cauzione d'importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, fatto salvo quanto prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara.

Tale garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del codice sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.
- L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Per i lotti 1,2,3,4,5,6 l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 2 del codice a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri di valutazione di seguito indicati, nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi, utilizzando il metodo aggregativo compensatore:

CRITERI	PESO
A - Elementi TECNICI	50
B - Elemento ECONOMICO	50
TOTALE	100

Con riferimento agli elementi tecnici di natura qualitativa si precisa che i concorrenti potranno presentare - per ciascun lotto - varianti alle condizioni di ciascuno schema di polizza unicamente rispetto alle seguenti condizioni:

Condizioni di garanzia 1 (PT ^{a1}) = Art. 6 <i>"Recesso della società"</i>
Condizioni di garanzia 2 (PT ^{a2}) = Art. 11 <i>"Interpretazione del contratto"</i>
Condizioni di garanzia 3 (PT ^{a3}) = Art. 14 <i>"Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio"</i>

Nel caso in cui l'offerente scelga la condizione contrattuale indicata come "Opzione base", non verrà assegnato alcun punteggio, qualora invece accetti ed offra la condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa" verrà assegnato il punteggio infra indicato. Non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta, ulteriori varianti agli schemi di polizza diverse da quelle sopra indicate. L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto. E precisamente:

Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati
Condizioni di garanzia 1 (PT ^{a1})	Art. 6 <i>"Recesso della società"</i>	15 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta 0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta
Condizioni di garanzia 2 (PT ^{a2})	Art. 11 <i>"Interpretazione del contratto"</i>	10 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta 0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta
Condizioni di garanzia 3 (PT ^{a3})	Art. 14 <i>"Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio"</i>	5 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta 0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta

Con riferimento agli elementi tecnici di natura quantitativa:

- Sottolimiti di indennizzo (PT^b) : max 10 punti

Alla miglior offerta, sarà attribuito il massimo punteggio per il subparametro, e alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in base alla seguente formula:

Sub parametro	Formula	Dove:
Limiti di indennizzo (PT ^b)	10 punti O^i/O^{\max}	O^i = valore offerto dal concorrente in esame (iesimo) O^{\max} = valore dell'offerta più alta

- Franchigie (PT^c) : max 10 punti

Alla miglior offerta, sarà attribuito il massimo punteggio per il subparametro, e alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in base alla seguente formula:

Sub parametro	Formula	Dove:
Franchigie (PT ^c)	10 punti O^{\max}/O^i	O^{\max} = valore dell'offerta più bassa (migliore) O^i = valore offerto dal concorrente in esame (iesimo)

Il concorrente dovrà compilare, in base a quello che intende offrire e per ciascun lotto al quale partecipa, la relativa "Scheda di Offerta tecnica" allegata al presente disciplinare.

Per ciascun lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'OFFERTA TECNICA dovrà essere datata e firmata dal Legale Rappresentante della Società Concorrente o dai Legali Rappresentati delle Società in caso di RTI ovvero in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti ed in ogni caso da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

Con riferimento all'OFFERTA TECNICA non saranno ammesse offerte condizionate.

Con riferimento all'elemento economico

Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 al concorrente che avrà offerto il premio assicurativo annuo (comprensivo di ogni imposta e tassa) più basso saranno attribuiti punti 50 agli altri offerenti il punteggio verrà assegnato in base alla seguente formula:

$50 * \text{Prezzo offerto più basso} / \text{prezzo offerto dal concorrente iesimo}$

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica per ciascun lotto compilando l'apposito modulo offerta economica allegato al presente disciplinare.

Si precisa che nella compilazione del modulo offerta economica il concorrente dovrà altresì compilare la tabella delle voci che vengono a comporre il premio.

Per il lotto n. 7, invece, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del codice, a favore dell'impresa che avrà presentato il minor prezzo omnicomprensivo rispetto al premio annuo posto a base di gara.

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica compilando l'apposito modulo offerta economica allegato al presente disciplinare, indicando il premio offerto, comprensivo di ogni imposta e tassa, come da allegato modulo offerta.

Si precisa che nella compilazione del modulo offerta economica il concorrente dovrà altresì compilare la tabella delle voci che vengono a comporre il premio.

L'offerta economica dovrà essere formulata in **cifre e in lettere**. Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

L'offerta economica dovrà essere redatta in **carta resa legale**, sottoscritta dal rappresentante dell'Operatore Economico partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri, oppure da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche con ribasso pari a zero o superiori al valore posto a base di gara.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del codice.

L'offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi inclusi nel lotto.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100% .

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 ed indicare altresì nella stessa i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 5 – PROCEDURA DI GARA

Il Responsabile del sub procedimento di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili consistenti in carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono inoltre sanabili, e comportano l'esclusione, le irregolarità afferenti l'offerta.

Con riferimento ai LOTTI 1, 2, 3, 4, 5 e 6 la valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata con specifico provvedimento dal Direttore della Stazione Unica Appaltante secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2017

Alla presenza della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, si apriranno le buste contenenti le offerte tecniche, al fine di verificarne la completezza del contenuto.

La Commissione sarà composta da numero 3 membri interni, competenti nella materia cui afferisce il contratto, di cui il Presidente con qualifica di Dirigente, il tutto secondo quanto stabilito dall' art. 6 dell'all. "A" alla citata Deliberazione 20/2017. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed inoltre fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione di gara, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione di gara tornerà a riunirsi in seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, ed al calcolo dell'anomalia dell'offerta secondo quanto prescritto dall'art. 97 comma 3 del codice.

Con riferimento al LOTTO 7 per il quale l'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, Il Responsabile del sub procedimento di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dell'offerta economica, alla redazione della graduatoria ed al calcolo dell'anomalia dell'offerta secondo quanto

prescritto dall'art. 97 del codice. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97 comma 2 del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Il calcolo per la determinazione della soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Per TUTTI I LOTTI, le offerte, risultate anormalmente basse, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all'esclusione dell'offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta. A tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

Gli esiti della verifica di congruità saranno comunicati in seduta pubblica.

Tutte le date delle sedute pubbliche verranno rese note ai concorrenti mediante comunicazione inviata per posta elettronica certificata.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le offerte e la relativa documentazione devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato nel bando di gara, **pena l'esclusione dalla gara**.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

L'operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA UNICA PER TUTTI I LOTTI

In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice**, i seguenti documenti:

- ☞ il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (valido per tutti i lotti)
- ☞ la garanzia provvisoria (una per ciascun lotto)
- ☞ se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva
- ☞ "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità (uno per ciascun lotto)
- ☞ gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio, di Avalimento o di coassicurazione
- ☞ eventuale copia della procura (generale o speciale)
- ☞ Eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti ed il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1BIS (valido per tutti i lotti)

Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: **"Busta n. 1: Documentazione Amministrativa"**.

Ai fini della compilazione dei FACSIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che dovranno essere rese, a pena di esclusione fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice:

⇒ le dichiarazioni di cui alle lettere **A.1) – A.2) – A.3)** quest'ultima solo qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

⇒ le dichiarazioni di cui alle lettere **B) – D)** quest'ultima solo in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), **E) –** quest'ultima solo in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice.

Si precisa che l'omissione nella scelta tra l'opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta - equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, oltre che in proprio (per sé), anche per tutti i soggetti, che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. A tal fine si precisa che il concorrente dovrà indicare nominativo, data e luogo di nascita residenza, Codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti ed in particolare:

- del titolare , se si tratta di impresa individuale,
- del/i socio/i , in caso di società in nome collettivo,
- del/i socio/i accomandatario/i se trattasi di società in accomandita semplice,
- di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio,
- del/i direttore/i tecnico/i o preposto/i - responsabile/i tecnico/i,
- del/i procuratore/i, muniti dei poteri di rappresentanza.

Al fine di consentire la corretta applicazione della citata norma, vedasi anche il comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26.10.2016.

Rimane comunque in facoltà del concorrente far rendere le predette dichiarazioni direttamente dagli interessati secondo il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS allegato al presente Disciplinare.

Si sottolinea, inoltre, che il motivo di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione contenuta nel punto **A.1)** del predetto modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1**, devono essere riferiti anche a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante anche per i soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA UNA PER OGNI LOTTO (N. 1,2,3,4,5,6)

In tale seconda busta, una per ogni lotto, **debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 2: “OFFERTA TECNICA LOTTO....”** dovrà essere inserita l’offerta tecnica da compilare in base al modulo fac simile offerta tecnica allegato al presente disciplinare.

BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA UNA PER CIASCUN LOTTO (N. 1,2,3,4,5,6)

In tale terza busta, una per ogni lotto, debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura **“Busta n. 3: “OFFERTE ECONOMICA LOTTO.....”** dovrà essere inserita l’offerta economica da compilare in base al modulo fac simile offerta economica allegato al presente disciplinare.

Si rammenta inoltre, trattandosi di elemento dell’offerta, l’obbligo del concorrente di inserire nel modulo offerta l’ammontare dei costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro, pena l’inammissibilità dell’offerta stessa.

L’offerta dovrà essere redatta su carta legale secondo i moduli che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di imprese in coassicurazione da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi, consorziarsi o operare in regime di coassicurazione, **pena l’esclusione.**

Per il lotto 7, poiché l’aggiudicazione viene effettuata secondo il criterio del minor prezzo, non dovrà essere prodotta la busta con l’offerta tecnica; oltre alla busta contenente la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata la BUSTA n. 2: OFFERTA ECONOMICA

In tale SECONDA busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 2: offerta economica per il Lotto 7” dovrà essere inserita l’offerta economica.

L’offerta dovrà essere redatta su carta legale secondo il modulo che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di imprese in coassicurazione da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi, consorziarsi o operare in regime di coassicurazione, **pena l’esclusione.**

Si precisa che tutte le predette buste dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; dovranno altresì essere siglate sui lembi da chiudere dal concorrente.

Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato; anche tale plico dovrà essere siglato sui lembi di chiusura.

Sul **PLICO** dovranno essere esposti: **l’OGGETTO della presente procedura di gara** avendo cura di indicare la **Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i.**

Il **PLICO**, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano **entro il termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di gara e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova.**

ART. 7 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, nonché del concorrente che segue in graduatoria, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

La documentazione che la Stazione Appaltante andrà a verificare con il sistema Avcpass relativamente ai requisiti di carattere speciale sarà costituita da:

- a) autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo in cui rientra la polizza oggetto del presente appalto;
- b) livello di raccolta premi per polizze, desumibile dai dati ANIA.
- c) Copia di certificazione di rating;
- d) Copia dei bilanci riclassificati relativi agli anni 2013 - 2014 e 2015, corredati delle note di deposito presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti.
- e) Copia dei frontespizi delle polizze stipulate.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di condurre autonome indagini per il tramite di opportune banche dati ed elenchi di operatori.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

ART. 9 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra **la Stazione Unica Appaltante** del Comune e i concorrenti avverranno mediante posta elettronica certificata.

ART. 11 – CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla **Stazione Unica Appaltante** del Comune mediante richiesta inoltrata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo garecontratticomge@postecert.it.

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell'Ente fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano in tempo utile e comunque entro gli otto giorni antecedente la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ART. 12 - CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, Genova Parcheggio S.p.A. si è avvalsa e si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Genova, Via Padre Santo, 5/3, tel. 010 837391, fax 010 8373932, email Antonio.Caso@marsh.com, CF e PIVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n. B55861;

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatrici nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del:

- ✓ 1,29% per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- ✓ 0,99 % per il lotto n. 7;

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Unica Appaltante del Comune di GENOVA

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ Sede operativa in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ indirizzo recapito corrispondenza _____ indirizzo e-mail _____,

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura di gara in qualità di (*barrare l'ipotesi che interessa*):

- Impresa singola [art. 45 comma 2 lettera a) del Codice];
- Componente di costituendo raggruppamento d'impresе o costituendo Consorzio ordinario d'impresе [art. 48 comma 8 del Codice];
- Raggruppamento d'impresе o Consorzio ordinario, costituito [art. 45 comma 2 lettere d) – e) del Codice];
- Consorzio stabile [art. 45 comma 2 lettera c) del Codice];
- Consorzio di produzione e lavoro o tra impresе artigiane [art. 45 comma 2 lettera b) del Codice];
- Aggregazione d'impresе aderente a contratto di rete [art. 45 comma 2 lettera f) del Codice];
- Aderente a contratto di Gruppo Europeo [art. 45 comma 2 lettera g) del Codice];
- Consorziata esecutrice per conto di Consorzi di cui all'art. 45 c. 1 lett. b) e c) del Codice
- Delegataria/coassicuratrice (*indicare il ruolo rivestito*) in Coassicurazione [art. 1911 del Codice Civile]

e, conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76,

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, nonché di tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, **NON** sussistono cause

di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:

.....*

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)*

..... abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

.....**

* *(In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

** *(In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice

dichiara:

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che **NON** partecipa/partecipano, pena l'esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna altra forma al presente procedimento _____

- che le Società/Imprese Consorziare sono le seguenti: _____

E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l'esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti
relativi all'Impresa ausiliaria _____ (indicare nominativo impresa,
_____ con sede legale in _____ Via _____
CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico
_____ e numero fax _____)

e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per

gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

G) di essere iscritta, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o, in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altra forma di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

H) di essere Società di assicurazione, debitamente autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo in cui rientrano le polizze oggetto dei lotti di cui al presente appalto, ed operante nel territorio della Repubblica anche in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altra forma di associazione tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

I1) essere in possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a Euro 50.000.000,00 per Imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni; per le Imprese autorizzate all'esercizio del ramo Tutela legale di essere in possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a Euro 2.000.000,00

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) ;

oppure in alternativa

I2) essere in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) ;

L) aver raccolto complessivamente, nel triennio 2013-2014-2015, premi per polizze ramo danni per un importo almeno pari ad Euro 100.000.000,00 e/o per il ramo tutela legale pari ad almeno Euro 2.000.000,00

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, ferma restando la quota del 50 % della mandataria o delegataria)

M) aver prestato nel triennio 2013/2014/2015 il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno numero tre destinatari pubblici o privati

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, fermo restando che la capogruppo o delegataria abbia prestato almeno due servizi) ;

DICHIARA INOLTRE

1) - di aver preso esatta conoscenza, con riferimento a ciascun lotto per il quale partecipa, di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di **approvare specificatamente** il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'appalto, del Disciplinare di Gara nonché dello schema di polizza che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi;

2) - di aver preso atto che il mancato versamento delle spese di contratto, come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016), le quali ultime ammontano in via di larga massima e salvo conguaglio:

ad Euro 1.045 per il Lotto 1

ad Euro 570 per il Lotto 2

ad Euro 1.578 per il Lotto 3
ad Euro 2.060 per il Lotto 4
ad Euro 190 per il Lotto 5
ad Euro 507 per il Lotto 6
ad Euro 1.050 per il Lotto 7

3) - di aver provveduto SE TENUTI -

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;
- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato
- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

4) - che l'ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____ con sede in _____ Via _____ tel. _____ e fax _____,

5) - che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____

_____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- **che il/i procuratore/i munito/i dei poteri di rappresentanza** è / sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- che i **soggetti eventualmente cessati dalla carica** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

6) che le posizioni aziendali sono:

posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola
Azienda _____

- posizione/i assicurativa INAIL sede di _____ Codice
Ditta _____

che il C.C.N.L. applicato è: _____

- **con dimensione aziendale:** da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100

e che trattasi di (**barrare una delle opzioni che seguono**):

media impresa;

piccola impresa;

micro impresa;

7) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor _____ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____

8) - di **comunicare** che l'indirizzo di posta certificata è il seguente: _____.

9) di essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in graduatoria, dell'aggiudicatario, o del contraente;

10) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

11) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

12) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

13) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

14) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

15) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998.

16) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

17) di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16).

Data _____

**IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ**

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)

reso singolarmente a cura de

- il titolare, se si tratta di impresa individuale,
- il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo
- il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice
- i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o **di controllo**, il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i – procuratore/i munito/i dei poteri di rappresentanza
- i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.

**Stazione Unica Appaltante
del Comune di GENOVA**

Il Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ codice fiscale:
_____ nella sua qualità di _____ dell'impresa
_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita
I.V.A. _____

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:

.....*

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)*
..... abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

.....**

** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

data _____

FIRMA _____

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COSTITUENDO R.T.I./CONSORZIO ORDINARIO

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SETTE LOTTI DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI GENOVA PARCHEGGI SPA.

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti¹:

⇒ Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____

con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

⇒ Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____

con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

⇒ Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____

con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

p r e m e s s o

- che la **Spett.le Stazione Unica Appaltante** del Comune intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all'appalto per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del codice e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa _____ che sarà designata Mandataria;
- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;
- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:

mandataria: _____ *(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)*

mandante: _____ *(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)*

mandante: _____ *(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)*

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande

¹ Inserire tante voci quante sono le Imprese che compongono il Raggruppamento Temporaneo

FAC-SIMILE "Modulo Ausiliaria"

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SETTE LOTTI DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI GENOVA PARCHEGGI SPA.

L'anno _____ il giorno _____, il Sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ Via _____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____ CODICE ISTAT _____ Codice catasto _____ e-mail _____ PEC _____ telefono _____ fax _____

conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

pre m e s s o

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati, nonché di tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i

reato/i:.....*

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)*

..... abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

.....**

** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1 per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice.

C) - l'assenza di sanzioni che comportino l'incapacità del legale rappresentante dell'operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

D) – che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo

44 comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);

- nei confronti dell’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);

- nei confronti dell’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

- l’impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri)

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

E) di comunicare che l’indirizzo di posta certificato di posta certificato è:

F) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di, al n. dal..... per le seguenti attività....., Codice FiscalePartita I.V.A. con sede inVia con oggetto sociale

G) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri

del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- che il/i procuratore/i munito/i dei poteri di rappresentanza è / sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

H) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione dell'appalto verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte di codesta impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria

a t t e s t a

che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara , e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento

e s' i m p e g n a

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell'Impresa, concorrente alla presente gara d'appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento.

**per l'Impresa Ausiliaria
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'
sottoscrizione (per esteso e leggibile)**

.....

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC – SIMILE COASSICURAZIONE

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: scrittura privata

AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SETTE LOTTI, DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI GENOVA PARCHEGGI SPA.

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

Il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

Ed il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

P R E M E S S O

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta, l'appalto in oggetto

D I C H I A R A N O

- che intendono partecipare alla gara per l'assegnazione dell'appalto di cui sopra costituendosi in Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., e che l'Impresa _____ sarà designata delegataria;
- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente dall'impresa designata quale delegataria che dalla/e coassicuratrice/i;
- che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire apposita delega, all'impresa designata delegataria
- che il servizio sarà eseguito dalle singole imprese in relazione alle specifiche quote di partecipazione al rischio che sono le seguenti:

delegataria: _____ (non inferiore al%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al%)

I RAPPRESENTANTI
O I PROCURATORI DELLE SOCIETÀ

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA INCENDIO – LOTTO 1

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:²
 ...
 e legale rappresentante
 dell'Impresa:
 con sede legale in:

 ..
 Via/Piazza: C.A.P.

 Telefono:.....; Fax:.....;
 PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non saranno ammesse ulteriori varianti allo schema di polizza, salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale prevista;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

**1) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 1 (PT^{a1}) di cui all'art. 4 del
 Disciplinare di gara:**

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' <i>Opzione migliorativa</i>
Art. 6 "Recesso della Società" (Sub parametro PT^{a1})	15 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

² **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

2) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 2 (PT^{a2}) di cui all'art. 4 del
 Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' <i>Opzione migliorativa</i>
Art. 11 "Interpretazione del contratto" (Sub parametro PT^{a2})	<p>10 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta</p> <p>0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta</p>	<p>Si <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p>

3) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 3 (PT^{a3}) di cui all'art. 4

del Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
Art. 14 "Obbligo a fornire dati sull'andamento del rischio" (Sub parametro PT^{a3})	<p>5 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta</p> <p>0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta</p>	<p>Si <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p>

4) con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 - PT^b del Disciplinare di gara - Limiti di Indennizzo max 10 punti

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO DI POLIZZA	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN EURO
Macchinari, attrezzature, impianti, arredi e beni di valore artistico presso terzi	10% dei capitali assicurati con il massimo di € 150.000,00	€ 150.000,00	10% dei capitali assicurati con il massimo di € _____
Colaggio da impianti automatici di estinzione	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ _____
Assicurazione del costo di ricostruzione di documenti e registri, disegni	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ _____
Scioperi, Tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi	40% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	40% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € _____
Terrorismo	40% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	40% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € _____
Eventi Atmosferici	80% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	80% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € _____
Acqua condotta	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ _____
Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta	Per sinistro € 15.000,00 ed € 25.000,00 per anno	Per sinistro € 15.000,00 ed € 25.000,00 per anno	€ _____ per sinistro ed € _____ per anno
Colaggio e fuoriuscita di liquidi	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ _____
Grandine	Per sinistro € 30.000,00 ed € 50.000,00 per anno	Per sinistro € 30.000,00 ed € 50.000,00 per anno	€ _____ per sinistro ed € _____ per anno
Fenomeno Elettrico	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ _____
Acqua piovana	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ _____
Lastre	Per sinistro € 10.000,00 ed € 20.000,00 per anno	Per sinistro € 10.000,00 ed € 20.000,00 per anno	€ _____ per sinistro ed € _____ per anno
Rottura e/o rigurgiti di fogna	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ _____
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	40% della somma assicurata per la sola ubicazione di Via Carducci con il massimo di € 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	40% della somma assicurata per la sola ubicazione di Via Carducci con il massimo di € _____
Terremoto	40% della somma assicurata per la sola ubicazione di Via Carducci con il massimo di € 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	40% della somma assicurata per la sola ubicazione di Via Carducci con il massimo di € _____
TOTALE IMPORTI		€ 14.920.000,00	€ _____

5) con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 – PT^C del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie max 10 punti

GARANZIA	FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN EURO
Ricorso Terzi: limitatamente ai danni agli autoveicoli e/o motoveicoli	Scoperto 10% minimo € 600,00	minimo € 600,00	Scoperto 10% minimo € _____
Colaggio da impianti automatici di estinzione	Scoperto 10% minimo € 250,00	minimo € 250,00	Scoperto 10% minimo € _____
Scioperi, Tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% minimo € 1.500,00	minimo € 1.500,00	Scoperto 10% minimo € _____
Terrorismo	Scoperto 10% minimo € 10.000,00	minimo € 10.000,00	Scoperto 10% minimo € _____
Eventi Atmosferici	Scoperto 10% minimo € 1.500,00	minimo € 1.500,00	Scoperto 10% minimo € _____
Acqua condotta	Franchigia fissa e assoluta € 250,00	Franchigia fissa e assoluta € 250,00	Franchigia fissa e assoluta € _____
Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta	Franchigia fissa e assoluta € 250,00	Franchigia fissa e assoluta € 250,00	Franchigia fissa e assoluta € _____
Colaggio e fuoriuscita di liquidi	Scoperto 10% minimo € 250,00	minimo € 250,00	Scoperto 10% minimo € _____
Neve, Ghiaccio e gelo	Scoperto 10% minimo € 500,00	minimo € 500,00	Scoperto 10% minimo € _____
Grandine	Scoperto 10% minimo € 500,00	minimo € 500,00	Scoperto 10% minimo € _____
Fenomeno Elettrico	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € _____
Acqua piovana	Scoperto 10% minimo € 500,00	minimo € 500,00	Scoperto 10% minimo € _____
Lastre	Franchigia fissa e assoluta € 250,00	Franchigia fissa e assoluta € 250,00	Franchigia fissa e assoluta € _____
Rottura e/o rigurgiti di fogna	Franchigia fissa e assoluta € 500,00	Franchigia fissa e assoluta € 500,00	Franchigia fissa e assoluta € _____
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Scoperto 10% minimo € 25.000,00	minimo € 25.000,00	Scoperto 10% minimo € _____
Terremoto	Scoperto 10% minimo € 50.000,00	minimo € 50.000,00	Scoperto 10% minimo € _____
TOTALE IMPORTI		€ 92.850,00	€

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì .././.....

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA FURTO – LOTTO 2

Il		sottoscritto:
	
	
codice		fiscale:
	
	
nato a:	il:/./....
domiciliato	per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità	
di: ³	
...		
e	legale	rappresentante
dell'Impresa:	
con	sede legale	in:
	
..		
Via/Piazza:	C.A.P.
	
Telefono:.....;		Fax:.....;
PEC:.....		
codice fiscale:	Partita	I.V.A.:
	

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non saranno ammesse ulteriori varianti allo schema di polizza, salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale prevista;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

1) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 1 (PT^{a1}) di cui all'art. 4 del

Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' <i>Opzione migliorativa</i>
-----------	-------------------	--

³ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

Art. 6 "Recesso della Società" (Sub parametro PT^{a1})	15 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

2) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 2 (PT^{a2}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' <i>Opzione migliorativa</i>
Art. 11 "Interpretazione del contratto" (Sub parametro PT^{a2})	10 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

3) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 3 (PT^{a3}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara :

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' <i>Opzione migliorativa</i>
-----------	-------------------	--

Art. 14 "Obbligo a fornire dati sull'andamento del rischio" (Sub parametro PT^{a3})	5 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si	<input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No	<input type="checkbox"/>

4) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 - PT^b del Disciplinare di gara - Limiti di Indennizzo max 10 punti**

LIMITI DI RISARCIMENTO			
GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN EURO
Denari e valori ovunque riposti	€ 2.500,00 per ubicazione	€ 2.500,00 per ubicazione	€ _____ per ubicazione
Archivi di documenti e registri	€ 5.000,00 per documento	€ 5.000,00 per documento	€ _____ per documento
Furto e rapina macchinari ed attrezzature a bordo di veicoli	€ 5.000,00 per veicolo ed € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 5.000,00 per veicolo ed € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ _____ per veicolo ed € _____ per sinistro e per anno assicurativo
Enti presso terzi	€ 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ _____ per sinistro e per anno assicurativo
Atti vandalici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ _____
Portavalori	€ 50.000,00 per sinistro	€ 50.000,00 per sinistro	€ _____ per sinistro
TOTALE IMPORTI		€ 102.500,00	€

5) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 – PT^c del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie max 10 punti**

SCOPERTI E FRANCHIGIE			
GARANZIA	SCOPERTI/ FRANCHIGIE PER SINISTRO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN %
Mezzi di chiusura insufficienti	Scoperto 10% del danno	Scoperto 10% del danno	Scoperto ____ % del danno
Portavalori – furto con destrezza	Scoperto 10% del danno	Scoperto 10% del danno	Scoperto ____ % del danno
Enti all'aperto	Scoperto 15% del danno	Scoperto 15% del danno	Scoperto ____ % del danno
Enti presso terzi	Scoperto 20% del danno con il minimo € 1.500,00	Scoperto 20% del danno con il minimo € 1.500,00	Scoperto ____% del danno con il minimo di Euro 1.500,00
TOTALE PERCENTUALI DI SCOPERTO		55 %	-----%

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/../....

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA ELETTRONICA – LOTTO 3

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 ..
 nato a: il:/../....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:⁴.....
 ...
 e legale rappresentante
 dell'Impresa:
 con sede legale in:
 ..
 Via/Piazza: C.A.P.

 Telefono:.....; Fax:.....;
 PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non saranno ammesse ulteriori varianti allo schema di polizza, salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale prevista;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

- 1) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 1 (PT^{a1}) di cui all'art. 4 del
Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' <i>Opzione migliorativa</i>
-----------	-------------------	---

⁴ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

Art. 6 "Recesso della Società" (Sub parametro PT^{a1})	15 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

2) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 2 (PT^{a2}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
Art. 11 "Interpretazione del contratto" (Sub parametro PT^{a2})	10 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

3) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 3 (PT^{a3}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
------------------	--------------------------	--

Art. 14 "Obbligo a fornire dati sull'andamento del rischio" (Sub parametro PT^{a3})	5 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si	<input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No	<input type="checkbox"/>

- 4) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 - PT^b del Disciplinare di gara - - Limiti di Indennizzo** **max 10 punti**

LIMITI DI RISARCIMENTO IN PERCENTUALE			
GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO DI CAPITOLATO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN %
Lavoro straordinario	15% dell'ammontare del danno	15% dell'ammontare del danno	____% dell'ammontare del danno
<i>Scioperi, tumulti, sommosse, Atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio</i>	<i>80% del valore del bene</i>	<i>80% del valore del bene</i>	____% del valore del bene
TOTALE PERCENTUALI SULLE SOMME ASSICURATE		95 %	%.....

- 5) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 – PT^c del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie** **max 10 punti**

FRANCHIGIE			
GARANZIA	FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN EURO
<i>Per ogni tipologia di danno escluse quelle sotto elencate</i>	€ 500,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro	€ _____ per sinistro
<i>Inondazioni, alluvioni, allagamenti</i>	<i>Franchigia fissa € 25.000,00</i>	<i>Franchigia fissa € 25.000,00</i>	Franchigia fissa € _____
<i>Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo...</i>	<i>Scoperto 10% minimo € 500,00</i>	<i>minimo € 500,00</i>	<u>Scoperto 10% minimo €</u>
Trasporti aerei	<i>Scoperto 20% del danno minimo € 500,00</i>	<i>minimo € 500,00</i>	Scoperto 20% del danno minimo €.....
Impianti ad impiego mobile	<i>Scoperto 25% del danno minimo € 500,00</i>	<i>minimo € 500,00</i>	Scoperto 25% del danno minimo €.....
Impianti installati su autoveicoli, imbarcazioni e/o aeromobili	<i>Scoperto 25% del danno minimo € 500,00</i>	<i>minimo € 500,00</i>	Scoperto 25% del danno minimo €.....
Enti all'aperto	<i>Scoperto 15% del danno minimo € 500,00</i>	<i>minimo € 500,00</i>	Scoperto 15% del danno minimo €.....
TOTALE IMPORTI		€ 28.000,00	€

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/../....

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA RCT/O – LOTTO 4

Il sottoscritto:		
codice fiscale:		
nato a:	il:/../....	
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: ⁵		
...		
e	legale	rappresentante
dell'Impresa:		
con	sede	legale
	in:	
.		
Via/Piazza:		C.A.P.
.....		
Telefono:.....;		Fax:.....;
PEC:.....		
codice fiscale:	Partita	I.V.A.:
.....		

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non saranno ammesse ulteriori varianti allo schema di polizza, salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale prevista;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

- 1) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 1 (PT^{a1}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' <i>Opzione migliorativa</i>
-----------	-------------------	--

⁵ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

Art. 6 "Recesso della Società" (Sub parametro PT^{a1})	15 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

2) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 2 (PT^{a2}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
Art. 11 "Interpretazione del contratto" (Sub parametro PT^{a2})	10 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

3) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 3 (PT^{a3}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara :

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
------------------	--------------------------	--

Art. 14 "Obbligo a fornire dati sull'andamento del rischio" (Sub parametro PT^{a3})	5 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si	<input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No	<input type="checkbox"/>

4) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 - PT^b del Disciplinare di gara - Limiti di Indennizzo max 10 punti**

LIMITI DI RISARCIMENTO			
GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO DI CAPITOLATO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN EURO
Cose consegnate e non consegnate	€ 2.500,00 per sinistro ed € 10.000,00 per anno	€ 2.500,00 per sinistro ed € 10.000,00 per anno	€ _____ per sinistro ed € _____ per anno
Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute	€ 100.000,00 x sinistro e x anno	€ 100.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Cose di terzi sollevate, traslate	€ 250.000,00 x sinistro e x anno	€ 250.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Danni da Incendio	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Danni da Furto	€ 100.000,00 x sinistro e x anno	€ 100.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Lavori presso terzi	€ 500.000,00 x sinistro e x anno	€ 500.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Danni da interruzione di attività	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Rigurgito di fogna e danni da acqua	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Affidamento auto	€ 250.000,00 x sinistro e x anno	€ 250.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Errato trattamento dati sensibili	€ 300.000,00 x sinistro e x anno	€ 300.000,00 x sinistro e x anno	€ _____ x sinistro e x anno
Bike Sharing	€ 1.000.000,00 x sinistro	€ 1.000.000,00 x sinistro	€ _____ x sinistro
TOTALE IMPORTI		€ 6.512.500,00	€

5) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 – PT^C del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie max 10 punti**

FRANCHIGIE DELLA POLIZZA RCT/O			
GARANZIA	FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN EURO
Per ogni tipologia di danno, escluse quelle sotto elencate	Franchigia frontale di € 250,00	Franchigia frontale di € 250,00	€ _____
Committenza auto	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	€ _____
Danno Biologico	Franchigia assoluta € 2.500,00	Franchigia assoluta € 2.500,00	€ _____
Danni a veicoli di dipendenti e di terzi	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	€ _____
Danni a veicoli sotto carico e scarico	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	€ _____
Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	€ _____
Cose di terzi sollevate, traslate	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	€ _____
Danni da Incendio	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	€ _____
Danni da Furto	Scoperto 10% min. € 1.000,00	Minimo di € 1.000,00	Scoperto 10% minimo € _____
Danni a cose nell'ambito di esecuzione lavori	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	€ _____
Lavori presso terzi	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	€ _____
Inquinamento accidentale	Scoperto 10% min. € 2.500,00	€ 2.500,00	Scoperto 10% minimo € _____
Danni da interruzione di attività	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 max € 15.000,00	Minimo € 5.000,00 e massimo € 15.000,00	Scoperto 10% minimo € _____ e massimo € _____
Rigurgito di fogna e danni da acqua	Franchigia assoluta € 1.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00	€ _____
Bike Sharing	Franchigia danni a cose di € 100,00	Franchigia danni a cose di € 100,00	€ _____
TOTALE IMPORTI		€ 35.350,00	€

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/../....

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA INFORTUNI – LOTTO 5

Il sottoscritto:	
codice	fiscale:
.	
nato a:	il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: ⁶	
.	
e legale rappresentante dell'Impresa:	
con sede legale in:	
.	
Via/Piazza:	C.A.P.
Telefono:.....;	Fax:.....;
PEC:.....	
codice fiscale:	Partita I.V.A.:
.....	

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non saranno ammesse ulteriori varianti allo schema di polizza, salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale prevista;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

- 1) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 1 (PT^{a1}) di cui all'art. 4 del
Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' <i>Opzione migliorativa</i>
-----------	-------------------	---

⁶ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

Art. 6 "Recesso della Società" (Sub parametro PT^{a1})	15 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

2) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 2 (PT^{a2}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
Art. 11 "Interpretazione del contratto" (Sub parametro PT^{a2})	10 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

3) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 3 (PT^{a3}) di cui all'art. 4

del Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
------------------	--------------------------	--

Art. 14 "Obbligo a fornire dati sull'andamento del rischio" (Sub parametro PT^{a3})	5 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si	<input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No	<input type="checkbox"/>

- 4) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 - PT^b del Disciplinare di gara - Limiti di Indennizzo max 10 punti**

LIMITI DI RISARCIMENTO			
GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO DI CAPITOLATO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN EURO
Rischio Volo	Per persona: € 1.050.000,00 caso morte € 1.050.000,00 caso I.P.	Per persona: € 1.050.000,00 caso morte € 1.050.000,00 caso I.P.	Per persona: € _____ caso morte € _____ caso I.P.
Rischio Volo	Per aeromobile: € 5.200.000,00 caso morte € 5.200.000,00 caso I.P.	Per aeromobile: € 5.200.000,00 caso morte € 5.200.000,00 caso I.P.	Per aeromobile: € _____ caso morte € _____ caso I.P.
Danni estetici	€ 5.000,00 per sinistro	€ 5.000,00 per sinistro	€ _____ per sinistro
TOTALE IMPORTI		€ 12.505.000,00	€.....

- 5) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 – PT^c del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie max 10 punti**

FRANCHIGIE/SCOPERTI				
	GARANZIA	SCOPERTI PER SINISTRO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO
	Invalidità Permanente	3% sul capitale assicurato eccedente € 150.000,00	3% sul capitale assicurato eccedente € 150.000,00	___% sul capitale assicurato eccedente € 150.000,00
	TOTALE VALORE		3%	___ %

Luogo e data

....., lì/../....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA TUTELA LEGALE – LOTTO 6

Il sottoscritto:		
codice fiscale:		
nato a:		il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: ⁷		
.		
e legale rappresentante dell'Impresa:		con sede legale in:
.		
Via/Piazza:		C.A.P.
.....		
Telefono:.....;		Fax:.....;
PEC:.....		
codice fiscale:		Partita I.V.A.:
.....		

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non saranno ammesse ulteriori varianti allo schema di polizza, salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale prevista;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

- 1) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 1 (PT^{a1}) di cui all'art. 4 del
Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' <i>Opzione migliorativa</i>
-----------	-------------------	---

⁷ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

Art. 6 "Recesso della Società" (Sub parametro PT^{a1})	15 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

2) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 2 (PT^{a2}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara:

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
Art. 11 "Interpretazione del contratto" (Sub parametro PT^{a2})	10 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si <input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No <input type="checkbox"/>

3) con riferimento al sub parametro Condizioni di garanzia 3 (PT^{a3}) di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara :

Parametro	Punti disponibili	Offerta del concorrente per l' Opzione migliorativa
------------------	--------------------------	--

Art. 14 "Obbligo a fornire dati sull'andamento del rischio" (Sub parametro PT^{a3})	5 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa sia stata offerta	Si	<input type="checkbox"/>
	0 punti nel caso in cui l'opzione migliorativa non sia stata offerta	No	<input type="checkbox"/>

4) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 - PT^b del Disciplinare di gara - Limiti di Indennizzo max 10 punti**

LIMITI DI RISARCIMENTO			
GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO DI CAPITOLATO	REQUISITO MINIMO NON RIDUCIBILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN EURO
Anticipo indennizzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-----
TOTALE IMPORTI		€ 10.000,00	€

5) **con riferimento al sottocriterio di cui all'art. 4 – PT^c del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie max 10 punti**

FRANCHIGIE			
GARANZIA	FRANCHIGIE PER SINISTRO PREVISTE DAL CAPITOLATO	REQUISITO MASSIMO NON SUPERABILE	VALORE OFFERTO ESPRESSO IN EURO
Franchigia per sinistro	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€.....
TOTALE IMPORTI		€ 1.000,00	€.....

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li/....

.....

MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDO SU CARTA RESA LEGALE

LOTTO 1 – POLIZZA INCENDIO

(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Spett.le Stazione Unica Appaltante

del Comune di Genova

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/impresе in coassicurazione:

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

e Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

in relazione alla gara a **procedura aperta** che avrà luogo il giorno indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l' AFFIDAMENTO IN APPALTO, **LOTTO 1** DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO

DICHIARA

(eventuale anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 16.500,00

offerta:

		Tasso lordo offerto ‰	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO <small>(comprensivo di imposte e altre tasse)</small>
Patrimonio immobiliare	€ 27.000.000,00‰	€
Patrim. imm. ex L.1089/1939	€ 0,00‰	€
Patrimonio mobiliare	€ 500.000,00‰	€

Ricorso terzi	€ 5.000.000,00‰	€
Onorari Periti	€ 50.000,00‰	€
Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00‰	€
Ricostruzione documenti, ect	€ 50.000,00‰	€
Fenomeno Elettrico	€ 20.000,00‰	€
Spese Extra	€ 250.000,00‰	€
Lastre	€ 20.000,00‰	€
Ricorso Locatari	€ 0,00‰	€
Premio annuo lordo Complessivo offerto			€ in cifre e in lettere

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo Totale (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e l'importo scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti alle somme assicurate prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

E DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che i propri costi aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad Euro.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDO SU CARTA RESA LEGALE

LOTTO 2 – POLIZZA FURTO

(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Spett.le Stazione Unica Appaltante

del Comune di Genova

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/impresе in coassicurazione:

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

e Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

in relazione alla gara a **procedura aperta** che avrà luogo il giorno indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l' AFFIDAMENTO IN APPALTO, **LOTTO 2** DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FURTO

DICHIARA

(eventuale anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 9.000,00

offerta:

PARTITE E SOMME ASSICURATE		Tasso lordo offerto ‰	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO (comprensivo di imposte e altre tasse)
Partita 1)	Mobilio, arredamento in genere, oggetti di ornamento, mobili per ufficio, sistemi elettrici ed elettronici di elaborazione dati ed assimilabili, oggetti atti a telecomunicazione e ricetrasmisione, telefonia in genere: € 15.000,00‰	€.....
Partita	Impianti di prevenzione ed allarme, strumenti professionali,‰	€.....

1bis)	attrezzi da lavoro in genere, macchinari, attrezzature e relativi accessori e ricambi,: € 15.000,00		
Partita 2)	Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati: € 10.000,00‰	€.....
Partita 3)	Denaro e valori ovunque riposti. € 5.000,00‰	€.....
Partita 4)	Portavalori non identificato € 50.000,00‰	€.....
Partita 5)	Denaro, valori, titoli di credito in genere, targhe, medaglie e monili d'oro o altro metallo o lega preziosa, riposti in cassaforte, caveau o armadio..... € 200.000,00‰	€.....
	Premio annuo lordo Complessivo		€ in cifre e in lettere

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e l'importo scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti alle somme assicurate, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

E DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che i propri costi aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad Euro.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDO SU CARTA RESA LEGALE

LOTTO 3 – POLIZZA ELETTRONICA

(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Spett.le Stazione Unica Appaltante

del Comune di Genova

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/impresе in coassicurazione:

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

e Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

in relazione alla gara **a procedura aperta** che avrà luogo il giorno indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l' AFFIDAMENTO IN APPALTO, **LOTTO 3** DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA

DICHIARA

(eventuale anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 24.900,00

offerta:

PARTITE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	Tasso lordo offerto ‰	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO (comprensivo di imposte e altre tasse)
DANNI ALLE COSE	€ 2.880.000,00‰	€.....
SUPPORTI DATI	€ 30.000,00‰	€.....
RICORSO TERZI	€ 500.000,00‰	€.....
Premio annuo lordo Complessivo			€ in cifre e in lettere

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e l'importo scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti alle somme assicurate, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

E DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che i propri costi aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad Euro.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDO SU CARTA RESA LEGALE

LOTTO 4 – POLIZZA RCT/O

(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/impresе in coassicurazione:

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

e Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

in relazione alla gara **a procedura aperta** che avrà luogo il giorno indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l' AFFIDAMENTO IN APPALTO, **LOTTO 4 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O**

DICHIARA

(eventuale anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA <small>(comprensivo di imposte e altre tasse)</small>
€ 32.500,00

offerta:

PARAMETRO PER LA QUOTAZIONE	VALORE	Tasso annuo lordo offerto ‰	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO
Fatturato annuo preventivo	€ 12.000.000,00‰	€ in cifre e in lettere

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e l'importo scaturente dall'applicazione del tasso annuo lordo offerto al fatturato annuo preventivo, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

E DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che i propri costi aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad Euro.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDO SU CARTA RESA LEGALE

LOTTO 5 – POLIZZA INFORTUNI

(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/imprese in coassicurazione:

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

e Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

in relazione alla gara **a procedura aperta** che avrà luogo il giorno indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l' AFFIDAMENTO IN APPALTO, **LOTTO 5 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI**

DICHIARA

(eventuale anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA <small>(comprensivo di imposte e altre tasse)</small>
€ 3.000,00

offerta:

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO OFFERTO	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO
A) Amministratori	Numero soggetti	Nr. 3	€	€.....

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO OFFERTO	PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO
(Presidente e due Consiglieri)	assicurati		pro capite	
B) Dirigenti	Mercedi preventive annue:	€ 425.000,00	...‰	€.....
Premio annuo lordo Complessivo				€..... in cifre e in lettere

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e l'importo scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ai parametri indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

E DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che i propri costi aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad Euro.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

**MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDO SU CARTA RESA LEGALE
LOTTO 6 – TUTELA LEGALE**

(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/impresе in coassicurazione:

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

e Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

in relazione alla gara a **procedura aperta** che avrà luogo il giorno indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l' AFFIDAMENTO IN APPALTO, **LOTTO 6 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE**

DICHIARA

(eventuale anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 8.000,00

offerta:

CATEGORIA ASSICURATA	N° SOGGETTI ASSICURATI	PREMIO UNITARIO ANNUO LORDO OFFERTO	PREMIO COMPLESSIVO ANNUO LORDO OFFERTO
Partita 1: Amministratori della Società	Nr. 3	€ pro capite	€.....,...
Partita 2: Dirigenti e Quadri della Società	Nr. 10	€ pro capite	€.....,...
Premio annuo lordo Complessivo			€ in cifre e in lettere

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e l'importo scaturente dall'applicazione dei premi unitari annui lordi offerti ed il numero degli assicurati indicati per ciascuna partita nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

E DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che i propri costi aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad Euro.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA RESA LEGALE
LOTTO 7 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA E AUTO RISCHI DIVERSI
(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/impresе in coassicurazione:

Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

e Il Signornato ailnella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresacon sede inCodice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero faxe-mail

in relazione alla gara **a procedura aperta** che avrà luogo il giorno indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l' AFFIDAMENTO IN APPALTO, **LOTTO 7** DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA

DICHIARA

(eventuale anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

PREMIO ANNUO LORDO RCA + ARD A BASE D'ASTA <small>(comprensivo di imposte e altre tasse)</small>
€ 16.550,00

offerta:

N.	TIPO VEICOLO	ALIM.	CV/CC	Q.LI	KW	TARGA TELAIO	VALORE ASSICURATO		C.U. al 31.03.17	PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO OFFERTO (RCA + ARD)
							I/F	AV/EA		
1	MOTOCICLO	benz	125 cc			DS81219	€ 0,00	€ 0,00	9	€ _____
2	MOTOCICLO	benz	125 cc			DM59731	€ 0,00	€ 0,00	7	€ _____
3	MOTOCICLO	benz	125 cc			DS81220	€ 0,00	€ 0,00	9	€ _____
4	MOTOCICLO	benz	125 cc			DP59705	€ 0,00	€ 0,00	10	€ _____
5	MOTOCICLO	benz	125 cc			DM59729	€ 0,00	€ 0,00	10	€ _____
6	MOTOCICLO	benz	125 cc			DM59732	€ 0,00	€ 0,00	7	€ _____
7	MOTOCICLO	benz	125 cc			DH54220	€ 0,00	€ 0,00	12	€ _____
8	MOTOCICLO	benz	125 cc			DH54224	€ 0,00	€ 0,00	15	€ _____
9	MOTOCICLO	benz	125 cc			DS81222	€ 0,00	€ 0,00	8	€ _____
10	MOTOCICLO	benz	125 cc			DH54221	€ 0,00	€ 0,00	6	€ _____
11	MOTOCICLO	benz	125 cc			DH54242	€ 0,00	€ 0,00	6	€ _____
12	MOTOCICLO	benz	125 cc			DS81217	€ 0,00	€ 0,00	8	€ _____
13	MOTOCICLO	benz	125 cc			DS81216	€ 0,00	€ 0,00	11	€ _____
14	MOTOCICLO	benz	125 cc			DS81218	€ 0,00	€ 0,00	8	€ _____
15	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84610	€ 1.000,00	€ 1.000,00	10	€ _____
16	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84611	€ 1.000,00	€ 1.000,00	6	€ _____
17	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84612	€ 1.000,00	€ 1.000,00	3	€ _____
18	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84613	€ 1.000,00	€ 1.000,00	13	€ _____
19	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84614	€ 1.000,00	€ 1.000,00	13	€ _____
20	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84615	€ 1.000,00	€ 1.000,00	13	€ _____
21	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84617	€ 1.000,00	€ 1.000,00	13	€ _____
22	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84618	€ 1.000,00	€ 1.000,00	13	€ _____
23	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84619	€ 1.000,00	€ 1.000,00	13	€ _____
24	MOTOCICLO	benz	125 cc			ED84620	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9	€ _____
25	AUTOCARRO	elettr	22CV			EM887DJ	€ 12.000,00 di cui € 8.100 x le batterie elettr. in comod. d'uso	€ 12.000,00 di cui € 8.100 x le batterie elettr. in comod. d'uso	4	€ _____
26	AUTOCARRO	benz	15CV			EC827HW	€ 2.000,00	€ 2.000,00	16	€ _____
27	AUTOCARRO	Diesel	17CV			DY069RW	€ 0,00	€ 0,00	15	€ _____
28	AUTOCARRO	benz	15CV			FA239GH	€ 6.000,00	€ 6.000,00	13	€ _____
29	AUTOCARRO	benz	15CV			FA240GH	€ 6.000,00	€ 6.000,00	13	€ _____
30	AUTOCARRO	benz	15CV			FA241GH	€ 6.000,00	€ 6.000,00	13	€ _____
31	AUTOCARRO	benz	15CV			FA242GH	€ 6.000,00	€ 6.000,00	13	€ _____
32	AUTOCARRO	benz	15CV			FA243GH	€ 6.000,00	€ 6.000,00	13	€ _____
33	AUTOCARRO	Diesel	35CV			FA677XT	€ 22.000,00	€ 22.000,00	13	€ _____
34	AUTOCARRO	Diesel	17CV			FC395HB	€ 10.000,0	€ 10.000,0	16	€ _____
35	AUTOVETTURA	Diesel	20CV			DS048XP	€ 5.000,00	€ 5.000,00	11	€ _____
36	AUTOCARRO	benz	14CV			DD872FF	€ 0,00	€ 0,00	7	€ _____
37	AUTOVETTURA	benz	14CV			DD870FF	€ 0,00	€ 0,00	10	€ _____
						Totale	€ 91.000,00			
										€..... In cifre e in lettere

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO RCA+ARD (A +B) OFFERTO DAL CONCORRENTE

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre e in lettere*

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

A) PREMIO ANNUO LORDO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RCA ai sensi del D.LGS. 209/2005

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre e in lettere*

La quotazione dovrà essere espressa sulla base dell'elenco mezzi sopra indicato, e delle classi di merito bonus/malus/pejus, aggiornate al 1 Febbraio 2017, ivi indicate.

La Società offerente dichiara di essere a conoscenza che l'elenco aggiornato dei veicoli, le classi di merito definitive, le eventuali applicazioni di Pejus per le Tariffe Fisse, così come eventuali ulteriori dati necessari per l'emissione del contratto, verranno forniti al momento della stipulazione della polizza.

La Società offerente, in caso di aggiudicazione del presente Lotto, fornirà al Contraente, su sua richiesta, il dettaglio delle tariffe adottate per formulare la presente offerta.

B) PREMIO ANNUO LORDO CONDIZIONI AGGIUNTIVE E RISCHI ACCESSORI (A.R.D.)

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€..... *In cifre e in lettere*

La Compagnia dichiara di accettare e quotare le garanzie A.R.D. applicando i tassi indicati nella tabella di seguito compilata e di essere a conoscenza che la Contraente richiede le garanzie ARD quotate solo per i mezzi per i quali viene indicato il valore assicurato nella tabella principale e nell'allegato al Capitolato Speciale d'Appalto e per altri nuovi mezzi a cui la Contraente deciderà di volta in volta se applicare le suddette garanzie.

GARANZIE A.R.D. Auto Rischi Diversi	VALORE ASSICURATO	Tasso Annuo Finito INC/FURTO	Tasso Annuo Finito AV/EA
MOTOCICLO	€ 10.000,00	___%°	___%°
AUTOCARRO	€ 76.000,00	___%°	___%°
AUTOVETTURA	€ 5.000,00	___%°	___%°

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo complessivo RCA +ARD (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto

dal concorrente e gli importi indicati separatamente per le garanzie RCA ed ARD nonché con gli importi indicati per ciascun veicolo nella tabella principale, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

E DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che i propri costi aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad Euro.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
PER CONTO DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A. COMUNE PER TUTTI I LOTTI**

ART. 1 - Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina dei contratti per l'assegnazione dei Servizi Assicurativi di Genova Parcheggio S.p.A. di seguito indicati:

Lotto
1) Polizza Incendio
2) Polizza Furto
3) Polizza Elettronica
4) Polizza RCT/O
5) Polizza Infortuni
6) Polizza Tutela Legale
7) Polizza RC Auto

ART. 2 - Durata dei contratti

Il contratti per i servizi di cui sopra avranno decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2017 alle ore 24 del 30.06.2020.

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

E' prevista, alla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

ART. 3 - Articolazione del Servizio

L'affidamento dei servizi assicurativi di Genova parcheggi S.p.A. di cui sopra è articolato secondo i rispettivi Capitolati Speciali / polizze.

ART. 4 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare al Committente Genova Parcheggio S.p.A., una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo

l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti ai presenti servizi sono a carico della/e Società aggiudicataria/e.

La/e Società aggiudicataria/e dovrà/anno garantire il corretto svolgimento de/il servizio/i e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo/gli stesso/i nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente documento e nei relativi Capitolati Speciali/Polizze.

L'Impresa/e aggiudicataria/e provvederà/anno stipulare specifico/i contratto/i avente ad oggetto i rischi da assicurare di Genova Parcheeggi S.p.A.

La/e Società aggiudicataria/e si obbliga/no a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Essa/e si impegna/no:

- a trasmettere al committente, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

- a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.

La Società è/sono obbligata/e ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 6 - Sicurezza

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Il committente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il/i Soggetto/i Aggiudicatario/i nulla possa/no eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello/degli stesso/i, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato e nelle rispettive polizze, il/i soggetto/i aggiudicatario/i dovrà/anno provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il/i soggetto/i aggiudicatario/i, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà/anno tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal committente e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al committente o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 - Pagamenti

Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 gennaio 2008 n.° 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973:

- L'assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Ditta aggiudicataria, richiederà il pagamento dei premi dovuti alle scadenze contrattuali ed il committente provvederà direttamente al pagamento nei termini previsti dal presente Capitolato.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza o dalle successive scadenze.

La liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Il committente non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 9 - Penali

Il committente effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato e nelle rispettive polizze.

In caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni richieste, per cause imputabili all'Impresa, il committente si riserva di richiamare l'Impresa ad una corretta esecuzione del servizio ed alla rimozione degli inconvenienti determinatisi.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, **espressamente quantificata negli Schemi di polizza, che verrà** esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

E' facoltà del committente risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il committente ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

-qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

-qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

-qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla Committente, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente

qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso

dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente in forma di lettera raccomandata, o mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Art. 11 - Responsabilità pre-contrattuale

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata o in coassicurazione, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (polizza) la cauzione definitiva entro e non oltre il termine perentorio decorrente dal ricevimento a mezzo fax ed indicato nella relativa richiesta..

ART. 12 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà il committente avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 13 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata al committente e dallo stesso accettato.

ART. 14 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione del ricorso nei nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento o nelle polizze si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che alle disposizioni del Codice Civile.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

(Lotto n. 1)

La presente polizza è stipulata tra

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
V.LE BRIGATE PARTIGIANE, 1
16129 GENOVA
P. IVA: 03546590104

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del	30/06/2017
Scadenza ore 24.00 del	30/06/2020
Scadenza anniversaria	30/06 di ogni anno

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio
- Art.5 Revisione del prezzo
- Art.6 Recesso per sinistro
- Art.7 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezioni e verifiche della Società
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.15 Coassicurazione e delega
- Art.16 Clausola Broker
- Art.17 Rinvio alle norme di legge
- Art.18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010
- Art.19 Trattamento dei dati
- Art.20 Clausole vessatorie

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Incendio e rischi accessori
- Art.2 Spese di demolizione e sgombero
- Art.3 Rischio locativo
- Art.4 Macchinari, attrezzature, impianti, arredi e beni di valore artistico presso terzi
- Art.5 Modifiche beni assicurati
- Art.6 Pagamento sinistri
- Art.7 Colaggio da impianti automatici di estinzione
- Art.8 Spese Periti e Consulenti
- Art.9 Enti all'aperto
- Art.10 Autocombustione
- Art.11 Caduta satelliti e corpi celesti, meteoriti e scorie
- Art.12 Esplosioni e scoppi esterni
- Art.13 Operazioni peritali
- Art.14 Implosione
- Art.15 Assicurazione del costo di ricostruzione di documenti, registri, disegni
- Art.16 Riduzione delle somme assicurate
- Art.17 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.18 Modalità di regolazione del premio
- Art.19 Fumo
- Art.20 Urto veicoli
- Art. 21 Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi

Art.21 bis	Terrorismo
Art.22	Eventi atmosferici
Art.23	Acqua condotta
Art.24	Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta
Art.25	Colaggio e fuoriuscita di fluidi
Art.26	Neve, ghiaccio, gelo
Art.27	Grandine
Art.28	Fenomeno elettrico (a Primo Rischio assoluto)
Art.29	Perdita pigioni
Art.30	Acqua piovana
Art.31	Spese Extra
Art.32	Lastre
Art.33	Rinuncia alla surroga
Art.34	Ricorso Locatari
Art.35	Fabbricati in condominio
Art.36	Dolo e colpa grave
Art.37	Rottura e/o rigurgiti di fogna
Art.38	Inondazioni, Alluvioni ed allagamenti
Art.39	Terremoto

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art.1	Eventi esclusi
Art.2	Beni esclusi

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Comunicazione del sinistro per assicurazioni presso diversi assicuratori
Art.3	Esagerazione dolosa del danno
Art.4	Procedura per la valutazione del danno
Art.5	Mandato dei periti
Art.6	Operazioni peritali
Art.7	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.8	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.9	Limite massimo di indennizzo
Art.10	Pagamento dell'indennizzo
Art.12	Anticipo indennizzi
Art.13	Rinuncia all'azione di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provati direttamente dall'evento assicurato, ma subito in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale, adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. Si intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Si intende del pari inclusa la rete di illuminazione pubblica, intendendosi per tale la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura etc...), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio delle reti stesse.
Contenuto:	Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed

	<p>opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi, ivi compresi i consuttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere, cassonetti, arredo urbano in genere; merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati".</p>
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si intende compresa in garanzia la proprietà dell'impianto funiviario Rapallo /Momtallegrò sito in Rapallo (Genova), costituito da fabbricati variamente elevati fuori terra, comunque costruiti, adibiti all'attività sopra indicata, a stazioni di arrivo e partenza, magazzini e depositi, officine e rimesse, stazioni di erogazione carburanti, rifugio/ristori e quant'altro inerente l'attività dell'Assicurato. Coesistono pertinenze, tettoie anche aperte ai lati, banchine, cabine elettriche e di trasformazione, centrali termiche e/o di condizionamento, uffici e minori dipendenze. Il Contraente è inoltre proprietario di macchinari, attrezzature, apparecchiature elettroniche, arredamento, merci e contenuto in genere e quant'altro esistente in detta ubicazione.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tensostrutture e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Le attrezzature che per naturale destinazione devono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando si trovano all'interno di tali automezzi.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature etc..., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari ed attrezzature di cantiere – anche di terzi – se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato – prima del sinistro – ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2020 (scadenza anniversaria 30 Giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/06/2017 e al 30/06 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agente alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Revisione del prezzo (efficace solo se accettata l'opzione migliorativa di cui all'art.6 – Recesso della Società)

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a far data dall'accordo stesso; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

Art. 6- Recesso della Società (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6- Recesso della Società (Opzione migliorativa: vale 15 punti)

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso (vale sia per opzione base che migliorativa)

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o alla Società, oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute

legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa: vale 10 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa: vale 5 punti)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di **Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932**, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, pari al **1,29%** è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 19 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 – Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Ubicazioni dei rischi
Park Lagaccio – Via del Lagaccio – Genova
Park Ortiz –Piazza Ortiz - Genova
Park Carducci – Via Carducci - Genova
Park Carignano – P.zza Carignano - Genova
Park Compl. S. Benigno – Via Scarsellini/ Via Scappini/Via di Francia - Genova
Park auto aziendali – C.so A. Saffi 48r – Genova
Ufficio Via Brigate Partigiane 1 e 3R - Genova
Locali magazzino – Via Banderali 10 – Genova
Locali Archivio –Via Gramsci 115 – Manesseno Sant’Olcese
Locali Archivio –Via Gramsci 139 – Manesseno Sant’Olcese

Art. 1 – Incendio e rischi accessori

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate

La Società indennizza altresì:

- c) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse.
- d) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.
- e) Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

Sono parificati ai danni da Incendio, oltre che i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati dalla presente polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata ed entro il limite del 20% della somma indennizzata per il sinistro, in aumento a quanto previsto dall'articolo precedente .

Art. 3 – Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato, a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde, con le norme di liquidazione previste dalla presente polizza, dei danni materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo assicurazione parziale, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 4 - Macchinari, attrezzature, impianti, arredi e beni di valore artistico presso terzi.

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate macchinari,attrezzature, impianti, arredi e beni di valore artistico in genere presso terzi nella misura massima del 10% del valore assicurato alle rispettive partite.

Art. 5 – Modifiche beni assicurati

Nell'ambito degli enti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, macchinari, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo il disposto ex. Art. 1898 C.C..

Art. 6 – Pagamento sinistri

Si dà e si prende atto che il pagamento di eventuali indennizzi a seguito di sinistri dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto l'atto di liquidazione amichevole o dalla data dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'autorità Giudiziaria.
In difetto di quanto sopra saranno riconosciuti all'Assicurato, a partire dal 30° giorno sopra citato, gli interessi di mora al tasso passivo in vigore alla data sopra citata e adottato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la Clientela Primaria delle Banche.

Art. 7 – Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.
La Società NON risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni derivanti dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

Art. 8 – Spese Periti e Consulenti

La Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che la stessa dovrà eventualmente pagare in caso di danno risarcibile a termini di polizza ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di integrare le somme assicurate.
La Compagnia risponderà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Art. 9 – Enti all'aperto

Si dà e si prende atto che la garanzia si intende estesa anche ad enti che possono trovarsi all'aperto nell'ambito delle aree di pertinenza dell'Assicurato ivi compresi i cantieri mobili e temporanei.

Art. 10 – Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.

Art. 11 – Caduta satelliti e corpi celesti, meteoriti e scorie.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti o corpi rotolanti, anche non pilotati, meteoriti e relative scorie, a qualsiasi causa dovuta.

Art. 12 – Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 13 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più siti assicurati, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei siti danneggiati.

Art. 14 Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 15 – Assicurazione del costo di ricostruzione di documenti, registri, disegni

La Società risponde, nei limiti della somma assicurata alla partita indicata nel testo di polizza e senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" delle C.G.A., del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Art. 16 – Riduzione delle somme assicurate

Si conviene che in caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dalla polizza, sarà immediata e la Società rimborserà l'Assicurato della corrispondente eventuale quota di premio pagata e non consumata, escluse le imposte.

Art. 17 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 18 – Modalità di regolazione del premio

Le parti si danno atto che, le eventuali inclusioni od esclusioni, non dovranno essere preventivamente comunicate. A fine anno, l'Assicurato comunicherà il nuovo valore da assicurare e, sulla eventuale differenza, si provvederà alla regolazione del premio, applicando il 50% del tasso annuo, oltre a conteggiare il nuovo premio per l'annualità successiva, fermo l'obbligo della Società a tenere coperti i nuovi enti, dal momento della loro acquisizione, anche se non ancora comunicati. Per le inclusioni di valore singolo superiore a €. 1.000.000,00= l'Assicurato dovrà dare preventiva comunicazione.

Art. 19 – Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

Art. 20 – Urto veicoli

La Società risponde, dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato, né al suo servizio, con avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

Art. 21 – Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi

La Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi;
- b) degli altri danni materiali e diretti agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società NON risponde dei danni:

- 1) di inondazione o frana;
- 2) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 3) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- 4) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno o criogenico;
- 5) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 6) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto statale o locale od in occasione di serrate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall'art. 11 delle C.G.A..

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 21 bis – Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, incluse l'intenzione di influenzare qualsiasi popolazione o una sua parte.

Agli effetti della presente garanzia rimangono confermate le esclusioni previste dalla garanzia "Scioperi, Tumulti e Sommosse; atti vandalici e dolosi", oltre a quelle previste dall'Articolo relativo alle Esclusioni ed in particolare:

sono esclusi i danni di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, avvenuti in occasione di atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell'ammontare dell'indennizzo, col minimo di Euro 10.000,00

In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 40% della somma assicurata, con il massimo di Euro 2.500.000,00.

La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 22 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non).

La Società NON risponde dei danni:

- 1) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 2) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- 3) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi in genere posti all'aperto per loro naturale destinazione;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- 4) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente il sinistro.

Art. 23 – Acqua condotta

La Società risponde dei danni da acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento sia installati nel fabbricato descritto in polizza sia esterni e/o interrati, con esclusione dei danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, da gelo, da rigurgiti di fogne, nonché delle spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Art. 24 – Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento al servizio dei fabbricati assicurati, delle relative pertinenze ivi compresi quelli esterni e/o interrati, indennizza:

- a) le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine a fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per demolizione, scavo o ripristino di parti dei fabbricati assicurati e delle relative pertinenze..

Art. 25 – Colaggio e fuoriuscita di fluidi

La garanzia è estesa ai danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate da colaggio e/o fuoriuscita di liquidi fluidi a seguito di eventi indennizzabili a termini di polizza o a causa di rottura accidentale di impianti e/o contenitori.

Art. 26 – Neve, ghiaccio, gelo

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere sino al 50% dei capitali assicurati alle singole partite con un massimo risarcimento pari ad €. 500.000,00 per sinistro e per anno previa applicazione di uno scoperto pari al 10 % con un minimo pari ad €. 5.000 ed un massimo pari ad €. 25.000,00;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi e rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture e fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente il sinistro.
- e) acqua eventualmente fuoriuscita dagli impianti suddetti che per effetto del gelo può arrecare alle cose assicurate.

Relativamente ai punti d) ed e) il massimo risarcimento risulterà pari ad €. 100.000,00 per sinistro e per anno previa applicazione di una franchigia fissa pari ad €. 500,00.

Art. 27 – Grandine

Fermo quanto disposto dall'estensione di garanzia relativa agli "EVENTI ATMOSFERICI" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Art. 28 – Fenomeno elettrico (a Primo Rischio assoluto)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi e loro eventuali componenti, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società NON risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.

Art. 29 – Perdita pigioni

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni derivanti -a seguito di sinistro coperto dalla Polizza- dalla perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e nel limite del 20% del valore delle singole unità immobiliari danneggiate con un limite massimo di indennizzo pari ad €. 50.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 30 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:

- distruzione o danno da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni;
- distruzione o danno a cose mobili all'aperto;
- distruzione o danno a vetri e cristalli;
- danni dovuti ad umidità e stitilicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato;
- qualsiasi danno indiretto.

Art. 31 – Spese Extra

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto locali;
- installazioni temporanee di telefono, telex, etc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art.1907 del C.C. e fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa partita con un limite temporale per le spese sostenute pari a mesi 6.

Art. 32 – Lastre

La Società assicura il risarcimento dei danni alle LASTRE causati da:

- fatto accidentale;
- fatto di terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato;
- eventi atmosferici, purché i danni siano determinati dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati dal vento; urto di cose asportate dal vento o crollate per effetto del vento; precipitazioni atmosferiche;
- atti vandalici e dolosi, e cioè i danni materiali e diretti cagionati da scioperanti o persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi,
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;

La liquidazione del danno avverrà senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art.1907 del Cod. Civ. e riguarderà, entro i limiti convenuti, le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e installazione.

Art. 33 – Rinuncia alla surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ. verso: clienti; Società controllanti, controllate e collegate; i terzi responsabili in genere; le persone delle quali l'assicurato stesso deve rispondere a norma di legge; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 34 – Ricorso Locatari

La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di locatore dei fabbricati assicurati con la presente polizza, risponde, secondo le C. G. di A., dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dall'assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

Art. 35 – Fabbricati in condominio

Resta convenuto che nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione relativa comprende anche la quota ad essa porzione relativa delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune o posta a servizio comune.

Art. 36 – Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di Legge, esclusi gli Amministratori e i Rappresentanti dell'Ente stesso.

Art. 37 - Rottura e/o rigurgiti di fogna

La Società, in deroga a tutte le esclusioni eventualmente previste nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da rottura e/o rigurgiti di fogna.

Art. 38 - Inondazioni, Alluvioni ed allagamenti

Il presente punto è operante unicamente per la localizzazione di Via Carducci, valore stimato € 2.500.000,00. La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione scoppi, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere.

La Società NON risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati.
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm.12 sul pavimento.
- e)

Art. 39 – Terremoto

Il presente punto è operante unicamente per la localizzazione di Via Carducci, valore stimato € 2.500.000,00. La società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia l'articolo "ESCLUSIONI" delle C.G.A. si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione:

La Società NON risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni o maremoti;
- causati da mancata od anormale distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni:

1. verificatisi in atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
2. verificatisi in esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
3. Causati da dolo e colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, ovvero ei legali rappresentanti, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata degli stessi;
4. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
5. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione,
6. causati da terremoto, eruzioni vulcaniche e da inondazione, alluvioni, allagamenti;
7. di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine, od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione:
8. alle apparecchiature elettroniche;
9. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
10. causati da fumi, gas o vapori a meno che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dall'oggetto dell'assicurazione;
11. Causati da smottamento.

Art. 2 Beni esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza, darne avviso alla Società;

Nei casi di particolare gravità il Contraente è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Art. 2 – Comunicazione del sinistro per assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 3 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti ;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.

Art. 5 – Mandato dei periti

I periti devono:

- f) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

g) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.7 della presente Sezione.

c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.4 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 6 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati/e.

Art. 7 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.

b) in caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

e) i lavori di ricostruzione e rimpiazzo (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze, o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico o artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..

g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati, fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.

h) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro. Relativamente alle sole attività produttive si stimerà anche il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purché dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto

finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.
- j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 8 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.7 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso alla verifica della preesistenza ed all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00.

Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.3 della Sezione 4.

Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.10 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 12 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, con il massimo di € 1.000.000,00, a condizione che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00=.

La Società adempierà all'obbligo, entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 13 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	Patrimonio immobiliare	€ 27.000.000,00		€
2	Patrimonio immobiliare ex L.1089/1939	€ 0,00		
3	Patrimonio mobiliare	€ 500.000,00		€
4	Ricorso terzi	€ 5.000.000,00		€
5	Onorari Periti	€ 50.000,00		€
6	Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00		€
7	Ricostruzione documenti, registri ect	€ 50.000,00		€
8	Fenomeno Elettrico	€ 20.000,00		€
9	Spese Extra	€ 250.000,00		€
10	Lastre	€ 20.000,00		€
11	Ricorso Locatari	€ 0,00		
	Totale	€ 33.390.000,00		€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Art. 2 – Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti di risarcimento:

Partita	Enti Assicurati	Limite per ubicazione
1	Patrimonio immobiliare	€ 10.000.000,00
2	Patrimonio immobiliare ex L.1089/1939	€ 0,00
3	Patrimonio mobiliare	€ 250.000,00
4	Ricorso terzi	€ 5.000.000,00
5	Onorari Periti	€ 50.000,00
6	Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00
7	Ricostruzione documenti, registri ect	€ 50.000,00
8	Fenomeno Elettrico	€ 20.000,00 x sinistro
9	Spese Extra	€ 250.000,00
10	Lastre	€ 20.000,00 x sinistro
11	Ricorso Locatari	€ 0,00

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia/ Condizione particolare	Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia
Ricorso Terzi: limitatamente ai danni agli autoveicoli e/o motoveicoli	--	Scoperto 10% minimo € 600,00
Macchinari, attrezzature, impianti, arredi e beni di valore artistico presso terzi	10% dei capitali assicurati con il massimo di € 150.000,00	--
Colaggio da impianti automatici di estinzione	€ 150.000,00	Scoperto 10% minimo € 250,00
Assicurazione del costo di ricostruzione di documenti e registri, disegni	€ 50.000,00	
Scioperi, Tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi	40% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 4.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
Terrorismo	40% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 4.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Eventi Atmosferici	80% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 4.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
Acqua condotta	€ 250.000,00	Franchigia fissa e assoluta € 250,00
Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta	Per sinistro € 15.000,00 ed € 25.000,00 per anno	Franchigia fissa e assoluta € 250,00
Colaggio e fuoriuscita di liquidi	€ 25.000,00	Scoperto 10% minimo € 250,00
Neve, Ghiaccio e gelo	--	Scoperto 10% minimo € 500,00
Grandine	Per sinistro € 30.000,00 ed € 50.000,00 per anno	Scoperto 10% minimo € 500,00
Fenomeno Elettrico	€ 20.000,00	Franchigia assoluta € 1.000,00
Acqua piovana	€ 100.000,00	Scoperto 10% minimo € 500,00
Lastre	Per sinistro € 10.000,00 ed € 20.000,00 per anno	Franchigia fissa e assoluta € 250,00
Rottura e/o rigurgiti di fogna	€ 25.000,00	Franchigia fissa e assoluta € 500,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	40% della somma assicurata per la sola ubicazione di Via Carducci con il	Scoperto 10% minimo € 25.000,00

	massimo di € 1.000.000,00	
Terremoto	40% della somma assicurata per la sola ubicazione di Via Carducci con il massimo di € 1.000.000,00	Scoperto 10% minimo € 50.000,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
FURTO - RAPINA - PORTAVALORI**

(Lotto n.2)

La presente polizza è stipulata tra

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
V.LE BRIGATE PARTIGIANE, 1
16129 GENOVA
P. IVA: 03546590104

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del	30/06/2017
Scadenza ore 24.00 del	30/06/2020
Scadenza anniversaria	30/06 di ogni anno

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio
- Art.5 Revisione del prezzo
- Art.6 Recesso della Società
- Art.7 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezioni e verifiche della Società
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.15 Coassicurazione e delega
- Art.16 Clausola Broker
- Art.17 Rinvio alle norme di legge
- Art.18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
- Art.19 Trattamento dei dati
- Art.20 Clausole vessatorie

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Rischi Assicurati
- Art.2 Estensioni di garanzia
- Art.3 Primo rischio assoluto

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Esclusioni

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Nomina dei periti liquidatori
- Art.4 Mandato dei periti liquidatori
- Art.5 Determinazione dell'ammontare del danno
- Art.6 Titoli di credito
- Art.7 Massimo indennizzo

Art.8 Franchigia e scoperto
Art.9 Pagamento dell'indennizzo
Art.10 Recuperi

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 Somme assicurate, limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
Art.2 Calcolo del premio
Art.3 Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Dipendenti:	<p>Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.</p> <p>Sono parificati ai dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea.
Stabilimenti:	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile.
Contenuto, arredamento, attrezzature e merci:	Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, tappeti - arazzi - quadri ed opere d'arte in genere, cancelleria, registri, archivi, raccolte e collezioni numismatiche in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, apparecchiature elettroniche e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari, i medicinali presente nelle Farmacie, materiale didattico e scientifico-laboratori informatici per alunni di proprietà e/o in uso alla Direzione Didattica e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dal Contraente o dall'Assicurato.

Valori:	Denaro (ad esempio valuta in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, tickets mensa, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

Genova Parcheggio S.p.A. è una società pubblica creata nel novembre 1995 dal Comune di Genova, con la partecipazione dell'Automobile Club di Genova, per la progettazione e la realizzazione di interventi nel settore della mobilità e della sosta.

Nel 1997 vengono introdotti per la prima volta in Italia nuovi parcometri che non permettono la manomissione dei dati consentendo una tracciatura certificata degli incassi.

Si sperimenta con successo l'utilizzo di computer palmari che, grazie ad un software sviluppato da Genova Parcheggio, oltre a permettere ai controllori l'emissione dei ticket su strada, mette in rete l'intero sistema (palmari, centrale operativa e attualmente anche i parcometri) della sosta.

Tra le prime attività, il nuovo staff, durante il salone nautico riorganizza il sistema della viabilità in funzione della sosta riducendone significativamente le criticità.

Oggi Genova Parcheggio è una società interamente del Comune di Genova che si occupa della gestione dei parcheggi e di altre attività connesse alla tematica della sosta e della mobilità privata a Genova.

S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutte le attrezzature elettroniche e gli apparecchi ad impiego mobile, sia di proprietà, che in locazione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Le attrezzature che per naturale destinazione devono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando si trovano all'interno di tali automezzi.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2020 (scadenza anniversaria 30 Giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/06/2017 e al 30/06 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Revisione del prezzo (efficace solo se accettata l'opzione migliorativa di cui all'art.6 – Recesso della Società)

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al

computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a far data dall'accordo stesso; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

Art. 6- Recesso della Società (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6- Recesso della Società (Opzione migliorativa: vale 15 punti)

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso (vale sia per opzione base che migliorativa)

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o alla Società, oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa: vale 10 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- *la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;*

- *rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.*

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa: vale 5 punti)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. *entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,*
2. *entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,*
3. *nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,*
4. *oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati*

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) *sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;*
- b) *sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;*
- c) *sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;*
- d) *sinistri senza seguito;*
- e) *sinistri respinti.*

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- *la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;*
- *rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.*

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di **Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932**, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, pari al **1,29%** è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie

Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 19 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 – Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI**Descrizione del rischio.**

Nei fabbricati, recinti o aree di proprietà, locazione, concessione, uso, comodato, detenzione a qualsiasi titolo, possesso e comunque tutti quelli inerenti all'attività svolta dal Contraente, ovunque situati entro il territorio nazionale.

SI ASSICURA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO		
	OGGETTO DELLE PARTITE	CAPITALI ASSICURATI
Partita 1)	Mobilio, arredamento in genere, oggetti di ornamento, mobili per ufficio, sistemi elettrici ed elettronici di elaborazione dati ed assimilabili, oggetti atti a telecomunicazione e ricetrasmisione, telefonia in genere, oggetti di cancelleria, computers, video, stampanti, scanners, macchine per scrivere, calcolare, duplicare, fotocopiare ed ogni altra tipologia di macchine per ufficio.	€ 15.000,00
Partita 1bis)	Impianti di prevenzione ed allarme, strumenti professionali, attrezzi da lavoro in genere, macchinari, attrezzature e relativi accessori e ricambi, velocipedi e simili, merci varie e tutto quanto di simile ed affine a quanto sopra inerente l'attività del Contraente.	€ 15.000,00
Partita 2)	Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati.	€ 10.000,00
Partita 3)	Denaro e valori ovunque riposti.	€ 5.000,00
Partita 4)	Portavalori non identificato	E 50.000,00
SI ASSICURA A VALORE INTERO		
Partita 5)	Denaro, valori, titoli di credito in genere, targhe, medaglie e monili d'oro o altro metallo o lega preziosa, riposti in cassaforte, caveau o armadio forte situati nei locali o siti dove il Contraente svolga attività.	€ 200.000,00

Art. 1 – Rischi Assicurati

La Società si obbliga a risarcire il Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto, dalla rapina o dall'estorsione delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Sono compresi in garanzia gli Enti che per loro destinazione sono posti all'aperto in recinti o in aree in uso a qualsiasi titolo all'Assicurato.

La garanzia comprende la Rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Le garanzie prestate si intendono estese all'estorsione, quale definita dal l'Art. 629 del Codice Penale, limitatamente ai casi in cui , all'interno dei locali, l'assicurato oppure i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella degli altri.

La Società si obbliga altresì ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di dipendenti e conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;
- furto con destrezza limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona).

L'assicurazione decorre dal momento in cui i valori sono presi in consegna dai dipendenti addetti al trasporto e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 70 anni.

Art. 2 – Estensioni di garanzie

a) Colpa grave dei Dipendenti e/o del Contraente

A parziale deroga dell'art. 1 Sezione 4 "Esclusioni", la Società presta garanzia anche nei casi di eventi indennizzabili imputabili a dolo o colpa grave dei Dipendenti e/o del Contraente.

b) Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti

A parziale deroga dell'art. 1 Sezione 4 "Esclusioni", la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

c) Garanzia portavalori

Limitatamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata alla Sez. 6, anche contro:

- I) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori,
- II) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- III) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- IV) la rapina commessa sulla persona dipendente addetta mentre detiene i valori durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali dell'Assicurato così come deve intendersi estesa ai soggetti che svolgono attività di esazione (parcheggiatori).

L'efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari.

La garanzia è prestata con in Italia , nella Repubblica di san Marino e Città del Vaticano ed è soggetta ad uno scoperto del 10% del danno nel caso di furto con destrezza.

d) Danni verificatisi in occasione di eventi socio – politici

Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi e sommosse, sino alla concorrenza della somma indicata alla Sez. 6 Art. 2 "Limiti di indennizzo per sinistro" e previa detrazione della franchigia prevista alla Sez. 6 Art. 3 "Scoperti e/o franchigie per sinistro".

e) Denaro ai valori

la garanzia si intende estesa a denaro e valori posti ovunque fino ad un massimo di € 5.000,00, con il sottolimito di € 2.500,00 per singola ubicazione.

f) Atti vandalici

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, con un limite di indennizzo € 5.000,00.

g) Assicurazione Farmacie e Uffici

Limitatamente agli Uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura degli stessi, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

h) Archivi di documenti e registri

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscono un'unica pratica o un unico affare), non potrà superare la somma di € 5.000,00.

fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie.

i) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri, anche a titolo di atto vandalico, in occasione di furto e rapina consumati o tentati alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza del capitale assicurato e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie.

l) Enti all'aperto

Relativamente alla Partita 1) si precisa che la garanzia Furto e Rapina si intende estesa alle cose assicurate riposte od installate a bordo dei veicoli di proprietà del Contraente sempreché il furto sia commesso con effrazione o scasso o rottura dei mezzi di chiusura o tramite il furto del veicolo stesso.

Resta convenuto che la Società non risarcirà somma superiore ad € 5.000,00 per singolo veicolo, con il limite per sinistro e per anno assicurativo pari ad € 10.000,00; il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, per ogni sinistro, con la detrazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.000,00-

m) Mezzi di chiusura

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e quelli con esse comunicanti siano difese almeno dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture situate in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani praticabili ed accessibili dall'esterno: da imposte di ferro e vetro o di legno e vetro, le une e le altre munite di valida chiusura interna.

Tuttavia l'assicurazione mantiene la sua efficacia anche quando tali sistemi di protezione non siano operanti.

Nell'eventualità che le misure di sicurezza non siano in tutto corrispondenti a quanto stabilito al sopra indicato comma, la Società corrisponderà all'assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'assicurato stessa, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 2 delle CGA, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente all'importo così calcolato.

n) Deroga alla proporzionale

Se la somma assicurata maggiorata del 10% è solo parte del valore stimato della partita stessa, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

o) Reintegro somme assicurate

In caso di sinistro il capitale assicurato si intende, con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio.

Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro per uno o più sinistri è valido sino al raggiungimento dei valori assicurati al momento del primo sinistro.

p) Furto commesso con chiavi autentiche

La garanzia comprende anche il caso che l'autore del furto, estraneo al Contraente o all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al Contraente, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purchè il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato.

q) Garanzia uffici

Limitatamente agli uffici la garanzia è valida durante le ore di apertura, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nei locali stessi vi sia la costante presenza di persone.

r) Enti presso Terzi

la garanzia si intende valida quand'anche, temporaneamente, gli enti assicurati si trovino presso ditte di terzi per operazioni di restauro, incorniciatura, riparazione, manutenzione, etc.; agli effetti di questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo, qualora ai mezzi di custodia ove siano contenuti i suddetti beni, non siano conformi a quanto previsto dalla Condizione particolare m) sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, con il minimo di e 1.500,00.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, somma maggiore di e 25.000,00.

Art. 2 - Primo rischio assoluto

L'assicurazione furto è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione, salvo quanto indicato all'Art. 1 Sez. 3 che precede, i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive (eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati), trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, di insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), invasione, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società o al Broker entro 5 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente e/o dell'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fame denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Nomina dei periti liquidatori

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4 – Mandato dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo, di luogo e sulle modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate,
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 5 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per i danni ai beni mobiliari/contenuto: la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
- b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale.
- c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.
- d) per i danni alle opere d'arte: in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Art. 6 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7 – Massimo indennizzo

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 3, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alla Sezione 6.

Art. 8 – Franchigia e scoperto

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto b) della clausola "Rischi esclusi".

Art. 10 – Recuperi

Se le cose rubate venissero recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE, CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Somme assicurate, limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

SOMME ASSICURATE		
	OGGETTO DELLE PARTITE	CAPITALI ASSICURATI
Partita 1)	Mobilio, arredamento in genere, oggetti di ornamento, mobili per ufficio, sistemi elettrici ed elettronici di elaborazione dati ed assimilabili, oggetti atti a telecomunicazione e ricetrasmissione, telefonia in genere, oggetti di cancelleria, computers, video, stampanti, scanners, macchine per scrivere, calcolare, duplicare, fotocopiare ed ogni altra tipologia di macchine per ufficio.	€ 15.000,00
Partita 1bis)	Impianti di prevenzione ed allarme, strumenti professionali, attrezzi da lavoro in genere, macchinari, attrezzature e relativi accessori e ricambi, velocipedi e simili, merci varie e tutto quanto di simile ed affine a quanto sopra inerente l'attività del Contraente.	€ 15.000,00
Partita 2)	Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati.	€ 10.000,00
Partita 3)	Denaro e valori ovunque riposti.	€ 5.000,00
Partita 4)	Portavalori non identificato	€ 50.000,00
SI ASSICURA A VALORE INTERO		
Partita 5)	Denaro, valori, titoli di credito in genere, targhe, medaglie e monili d'oro o altro metallo o lega preziosa, riposti in cassaforte, caveau o armadio forte situati nei locali o siti dove il Contraente svolga attività.	€ 200.000,00

Sono espressamente convenuti i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

LIMITI DI INDENNIZZO	
Descrizione	Limiti
Denari e valori ovunque riposti	€ 2.500,00 per ubicazione
Archivi di documenti e registri	€ 5.000,00 per documento
Furto e rapina macchinari ed attrezzature a bordo di veicoli	€ 5.000,00 per veicolo ed € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Enti presso terzi	€ 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Atti vandalici	€ 5.000,00
Portavalori	€ 50.000,00 per sinistro

SCOPERTI E FRANCHIGIE	
Descrizione	Franchigie e scoperti
Per ogni tipologia di danno escluse quelle sotto elencate	€ 1.000,00

Mezzi di chiusura insufficienti	Scoperto 10% del danno
Portavalori – furto con destrezza	Scoperto 10% del danno
Enti all'aperto	Scoperto 15% del danno
Enti presso terzi	Scoperto 20% del danno con il minimo € 1.500,00

Art.2 – Calcolo del premio

Descrizione	Tasso annuo lordo (‰)	Premio annuo lordo
Partita 1).	...‰°	€
Partita 1bis).	...‰°	€
Partita 2).	...‰°	€
Partita 3).	...‰°	€
Partita 4).	...‰°	€
Partita 5).	...‰°	€

PREMIO ANNUO LORDO

Premio annuo netto	€
Imposte	€
TOTALE	€

Art. 5 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ELETTRONICA

(Lotto n.3)

La presente polizza è stipulata tra

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
V.LE BRIGATE PARTIGIANE, 1
16129 GENOVA
P. IVA: 03546590104

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del	30/06/2017
Scadenza ore 24.00 del	30/06/2020
Scadenza anniversaria	30/06 di ogni anno

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e

prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SOMMARIO	
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	
Art.1	Definizioni
Art.2	Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	
Art.1	Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata e proroga del contratto
Art.4	Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio
Art.5	Revisione del prezzo
Art.6	Recesso per sinistro
Art.7	Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.12	Ispezione delle cose assicurate
Art.13	Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Art.14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.15	Coassicurazione e delega
Art.16	Clausola Broker
Art.17	Rinvio alle norme di legge
Art.18	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
Art.19	Trattamento dei dati
Art.20	Clausole vessatorie
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI ED ESTENSIONI DI GARANZIA	
Art.1	Oggetto dell'assicurazione
Art.2	Maggiori costi
Art.3	Supporti di Dati
Art.4	Tubi speciali e valvole elettroniche
Art.5	Impianto di condizionamento
Art.6	Danni da furto
Art.7	Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata
Art.8	Conduttori esterni alle cose assicurate
Art.9	Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili

Art.10	Lavoro straordinario
Art.11	Trasporti aerei
Art.12	Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
Art.13	Impianti ed apparecchi installati su veicoli
Art.14	Impianti ed apparecchi installati su imbarcazioni
Art.15	Impianti ed apparecchi installati su aeromobili
Art.16	Ricorso Terzi
Art.17	Rischio Locativo
Art.18	Programmi in licenza d'uso
Art.19	Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento
Art.20	Deroga alla proporzionale
Art.21	Enti all'aperto
Art.22	Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
SEZIONE 4 ESCLUSIONI	
Art.1	Esclusioni
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI	
Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei Periti
Art.5	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.6	Valore assicurabile – Assicurazione parziale
Art.7	Leeway clause
Art.8	Limite massimo dell'indennizzo
Art.9	Pagamento dell'indennizzo
Art.10	Rinuncia al diritto di surroga
Art.11	Franchigia
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	
Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione

Premesso che il Contraente/o Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite tutte corrispondono ai valori a nuovo dei macchinari, attrezzature, impianti, apparecchiature e quant'altro costituente le partite medesime e siti entro o presso i fabbricati, i recinti, le aree e quant'altro di pertinenza o in concessione del Contraente, nonché in deposito presso appropriate aree, si assicura alle Condizioni Generali, Speciali e Particolari tutte ove richiamate mediante il presente Capitolato.

SOMME ASSICURATE		LIMITI INDENNIZZO	FRANCHIGIE/ SCOPERTI
DANNI ALLE COSE	€ 2.880.000,00	
SUPPORTI DATI	€ 30.000,00	€ 10.000,00 per sin.	Scop. 10% min. € 500,00
RICORSO TERZI	€ 500.000,00		

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provati direttamente dall'evento assicurato, ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Valore intero	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale
Rapina	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Estorsione	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Attrezzature Elettroniche:	<ul style="list-style-type: none"> • Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente • Apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza stradale anche se all'esterno per naturale destinazione • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.
Guasti alle attrezzature elettroniche	<p>Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ una avaria o "failure", corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; ✓ un guasto o "fault", corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; <p>un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.</p>
Macchine:	Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari e simili.
Guasti alle macchine	I danni di guasti e/o rotture di macchine come definite nel presente articolo derivanti da fenomeni di natura meccanica od elettrica interna (ivi compreso il fenomeno elettrico), inclusi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti ai macchinari stessi da: incuria, negligenza, imperizia; difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio; incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; corpi estranei. Non sono considerati "Guasti alle macchine" l'esplosione, lo scoppio e tutti gli altri danni garantiti dalla presente polizza purché derivanti da causa esterna alle cose assicurate con la sola eccezione del guasto che sia conseguenza di un guasto alle "Apparecchiature Elettroniche" di comando, controllo e regolazione delle macchine stesse.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno
Apparecchi ad impiego mobile:	<p>Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc..</p>

	Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Dati:	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
Programmi:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Archivi:	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti
Fenomeno Elettrico	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

Genova Parcheggi S.p.A. è una società pubblica creata nel novembre 1995 dal Comune di Genova, con la partecipazione dell'Automobile Club di Genova, per la progettazione e la realizzazione di interventi nel settore della mobilità e della sosta.

Nel 1997 vengono introdotti per la prima volta in Italia nuovi parcometri che non permettono la manomissione dei dati consentendo una tracciatura certificata degli incassi.

Si sperimenta con successo l'utilizzo di computer palmari che, grazie ad un software sviluppato da Genova Parcheggi, oltre a permettere ai controllori l'emissione dei ticket su strada, mette in rete l'intero sistema (palmari, centrale operativa e attualmente anche i parcometri) della sosta.

Tra le prime attività, il nuovo staff, durante il salone nautico riorganizza il sistema della viabilità in funzione della sosta riducendone significativamente le criticità.

Oggi Genova Parcheggi è una società interamente del Comune di Genova che si occupa della gestione dei parcheggi e di altre attività connesse alla tematica della sosta e della mobilità privata a Genova.

S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutte le attrezzature elettroniche e gli apparecchi ad impiego mobile, sia di proprietà, che in locazione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Le attrezzature che per naturale destinazione devono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando si trovano all'interno di tali automezzi.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2020 (scadenza anniversaria 30 Giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto

Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/06/2017 e al 30/06 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile e rappresenta premio minimo, comunque acquisito.

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Revisione del prezzo (efficace solo se accettata l'opzione migliorativa di cui all'art.6 – Recesso della Società)

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

Art. 6 - Recesso della Società (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6- Recesso della Società (Opzione migliorativa: vale 15 punti)

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso (vale sia per Opzione base che migliorativa)

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o alla Società, oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa: vale 10 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute

legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,

2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa: vale 5 punti)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di **Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932**, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, pari al **1,29%** è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 19 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 – Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, di cui all'Art.1 Sezione 6 della presente polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Si precisa che gli enti assicurati:

- possono essere posti all'interno delle sedi del Contraente od altre sedi usate dallo stesso o da altri Enti
- possono essere ovunque posti se destinati per loro uso o natura ad un impiego mobile;
- possono trovarsi posti all'aperto per loro uso o destinazione;
- sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per ciò che concerne i danni ai conduttori esterni collegati alle cose, non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono comunque indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni nei limiti della relativa somma assicurata di cui alla Sezione 6 della presente polizza.

Art. 2 – Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

1. *uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;*
2. *applicazione di metodi di lavoro alternativi;*
3. *prestazioni di servizi da terzi;*

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) *limitazione dell'attività dell'Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;*
- b) *eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;*
- c) *modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;*
- d) *deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.*
- e) *Danni ai supporti dati;*
- f) *Ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.*

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero espresso e della somma assicurata di cui all'Art.1 della Sezione 6 della presente polizza, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima fissata all'art.2 della Sezione 6..

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.

A parziale deroga dell'Art. 1 Sezione 5 della presente polizza, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex o telefax.

Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, al Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma, telex o fax di notifica.

Art. 3 – Supporti di Dati

La Società risponde dei dati materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 1 Sezione 4 della presente polizza.

Per "Supporto di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione delle informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" di intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per al ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato in polizza.

In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza.

A parziale deroga dell'Art.1 Sezione 5 della presente polizza, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o telefax.

Art. 4 - Tubi speciali e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'Art. 1 Sezione 4 della presente polizza, sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

L'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o in mancanza della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente al disposto dell'Art.6 Sezione 5.

Art. 5 - Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento dell'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori di umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 6 – Danni da furto

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquose o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega leggera, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure se non

rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Art. 7 – Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere viene applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.

Art. 8 – Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attribuibili da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Art. 9 – Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili

A deroga del secondo comma dell'Art. 8 della Sezione 3 della presente polizza, sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, fino al limite massimo per sinistro indicato in polizza.

Art. 10 – Lavoro straordinario

A parziale deroga dell'Art. 5 Sezione 5 della presente polizza, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente estensione, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno, fermo il disposto dell'Art. 6 Sezione 5 della presente polizza.

Art. 11 – Trasporti aerei

A parziale deroga dell'Art. 5 Sezione 5 della presente polizza, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente estensione, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purchè tali costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell'Art. 6 sezione 5 della presente polizza.

Art. 12 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

A parziale deroga dell'Art.1 Sezione 4 della presente polizza, gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile di cui alla relativa Partita, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualunque mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, a condizione che per natura e costruzione e si possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per al loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia Furto, nella fase di trasporto su veicoli sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capotte serrate.

Per i danni da Furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Art. 13 - Impianti ed apparecchi installati su veicoli

Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita espressamente richiamata e collocati su autoveicolo indicato in polizza, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, purchè installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne

consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Per ogni sinistro verificatosi in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Art. 14 - Impianti ed apparecchi installati su imbarcazioni

Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita espressamente richiamata e collocati sull'imbarcazione indicato in polizza, sono assicurati anche durante la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustri e marine, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'imbarcazione.

Non vengono indennizzati i danni:

- a) Di rottura dei filamenti di valvole o tubi;
- b) Da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
- c) Conseguenti a sommersione o affondamento dell'imbarcazione.

Per ogni sinistro verificatosi in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Art. 15 - Impianti ed apparecchi installati su aeromobili

Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita espressamente richiamata e collocati sull'aeromobile indicato in polizza, sono assicurati anche durante la navigazione, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni:

- a) Di rottura dei filamenti di valvole o tubi;
- b) Conseguenti a danneggiamenti o caduta dell'aeromobile.

Per ogni sinistro verificatosi in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Art. 16 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato sino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli Amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informarne la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziarie si applica l'Articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 17 – Rischio locativo

La nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli Artt. 1588,1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 18 – Programmi in licenza d'uso

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da evento eccezionale non espressamente escluso ai sensi dell'Art.1 Sezione 4 della presente polizza, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se al duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'Art.5 Sezione 5 della presente polizza.

A parziale deroga dell'Art. 1 Sezione 5 della presente polizza, l'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma, telex o telefax.

Art. 19 – Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento

A parziale deroga dell'Art. 1 Sezione 4 della presente polizza, la garanzia è estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, per la somma indicata in polizza all'apposta partita.

Art. 20 – Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 6 Sezione 5 della presente polizza, se la somma assicurata a qualunque partita, maggiorata del 10% è solo una parte del valore stimato per la partita stessa, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

La disposizione di cui sopra si applica anche all'assicurazione del rischio locativo se l'assicurazione è prestata per il "valore a nuovo", il valore stimato della partita è quello di ricostruzione o di rimpiazzo determinato con i criteri di cui alla relativa clausola.

Art. 21 – Enti all'aperto

Relativamente alle partite assicurate, per i soli enti all'aperto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art.2 Sezione 2 della presente polizza.

Art. 22 – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'Art. 1 Sezione 4 della presente polizza, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le esclusioni dell'Art. 1 Sezione 4 sopra richiamato.

La Società e l'assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente clausola mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto ai fini della presente estensione che:

- a) Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato , per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull'ammontare del danno con il minimo di € 500,00;*
- b) In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore all'80% del valore del bene oggetto dell'accadimento.*

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. *causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono invece compresi i danni causati con colpa grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente o Assicurato debbano rispondere;*
2. *di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;*
3. *per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;*
4. *verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;*
5. *dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;*
6. *di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;*
7. *attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla Società;*
8. *per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;*
9. *verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
10. *causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche;*
11. *verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.*
12. *Ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.*

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della sua casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- a) *controlli di funzionalità;*
- b) *manutenzione preventiva;*
- c) *eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;*
- d) *eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.*
- e) *I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.*

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- b) *entro 30 giorni da quando il competente ufficio del Contraente ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto al broker oppure alla Società.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) *per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;*
- d) *conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;*
- e) *predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.*

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) *direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:*

- b) *fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.5 della presente Sezione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità a quanto disposto dalla presente polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 5 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) *si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;*
- 2) *si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.*

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come ad A) 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) *si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;*
- 2) *si stima il valore ricavabile dai residui.*

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come a B) 2)

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al Punto a) ovvero al punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) *si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;*
- 4) *si stima il valore ricavabile dai residui.*

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Art. 6 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale

Per valore assicurabile s'intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le stesse partite, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 7 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata, non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tal eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 8 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12 punto 1.

Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere.

Art. 11 – Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro di € 500,00.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	DANNI ALLE COSE	€ 2.880.000,00		€ _____
5	SUPPORTI DATI	€ 30.000,00		€ _____
6	RICORSO TERZI	€ 500.000,00		€ _____
	Totale	€ 3.410.000,00		€ _____

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€ _____
Imposte	€ _____
TOTALE	€ _____

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per ogni tipologia di danno escluse quelle sotto elencate		Franchigia frontale di € 500,00
Attrezzature Elettroniche (Art. 1 – Sez. 6 partita 1)	Le somme assicurate	Franchigia di € 500,00 Scoperto 25% in caso di furto avvenuto attraverso mezzi di chiusura non sufficienti
Conduttori esterni	Le somme assicurate	€ 500,00
Apparecchi ad impiego mobile	Le somme assicurate	Scoperto 25% con il minimo di € 500,00
Maggiori costi (Art. 2 – Sez. 3)	La somma assicurata per sinistro e per anno	€ 1.000,00
<i>Inondazioni, alluvioni, allagamenti</i>	€ 150.000,00	<i>Franchigia fissa € 25.000,00</i>
Lavoro straordinario	15% dell'ammontare del danno	€ 500,00
Trasporti aerei		Scoperto 20% minimo € 500,00
Impianti ad impiego mobile		Scoperto 25% minimo e 500,00

Impianti installati su autoveicoli, imbarcazioni e/o aeromobili		Scoperto 25% minimo e 500,00
Enti all'aperto		Scoperto 15% minimo € 500,00
<i>Scioperi, tumulti, sommosse, Atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio</i>	<i>80% del valore del bene</i>	<i>Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00</i>

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

(Lotto n. 4)

La presente polizza è stipulata tra

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
V.LE BRIGATE PARTIGIANE, 1
16129 GENOVA
P. IVA: 03546590104

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del	30/06/2017
Scadenza ore 24.00 del	30/06/2020
Scadenza anniversaria	30/06 di ogni anno

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SOMMARIO

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Descrizione del rischio

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Pagamento del premio decorrenza della garanzia e regolazione del premio
- Art.5 Revisione del prezzo
- Art.6 Recesso per sinistro
- Art.7 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.7 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione e verifiche della Società
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.15 Coassicurazione e delega
- Art.16 Clausola Broker
- Art.17 Rinvio alle norme di legge interne e comunitarie
- Art.18 Rinuncia alla rivalsa
- Art.19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
- Art.20 Trattamento dei dati
- Art.21 Clausole vessatorie

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Esclusioni
- Art.5 Rischi assicurabili con patto speciale
- Art.6 Responsabilità Civile personale degli Amministratori
- Art.6.1 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato
- Art.6.2 Responsabilità Civile del personale distaccato
- Art.6.3 Responsabilità Civile verso dipendenti non INAIL
- Art.6.4 Partecipanti occasionali
- Art.6.5 Persone non dipendenti che svolgono attività per conto dell'Assicurato
- Art.7 Estensioni di garanzia
- Art.8 Obblighi in caso di sinistro
- Art.9 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.10 Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Massimali
Art.2	Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3	Calcolo del premio
Art.4	Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**Art. 1 - Definizioni**

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dipendenti del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza; • le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto o su incarico dell'Ente stesso.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre

	<p>Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; • quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato. <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p>
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	<p>Per retribuzione annua lorda si intende la somma di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute per oneri previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL ricevono a compenso delle loro prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Sono esclusi i rimborsi spese ed emolumenti a carattere eccezionale; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) - alle società che si occupano della somministrazione del lavoro.
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

Art. 2 – Descrizione del rischio

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione del presente Capitolato d'oneri presta garanzia all'Assicurato per i rischi della responsabilità civile derivante nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario.

La presente assicurazione ha validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta, anche in qualità di committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, in quanto l'Assicurato può svolgere la propria attività direttamente od indirettamente, anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni, nonché quanto previsto dai Decreti Legislativi nr. 626/94 e 494/96).

La garanzia comprende altresì la proprietà, l'uso e la conduzione di ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzatura di fatto utilizzata o ritenuta utile o necessaria nello svolgimento delle attività dell'Assicurato.

La garanzia comprende altresì tutte le attività accessorie, strumentali, complementari, connesse e collegate, preliminari, accessorie e conseguenti alle principali elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo o limitativo si riportano di seguito alcune tra le principali attività e competenze dell'Assicurato:

- Gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura
- Gestione, progettazione, realizzazione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio
- Progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione servizi a terzi nel campo della mobilità urbana della viabilità, dei parcheggi, della sosta, della gestione semaforica, dei sistemi, infrastrutture e reti di trasporto
- Studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità complementare al trasporto pubblico locale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing" e del "car pooling", nonché quelli per l'attuazione dei piani di spostamento dei lavoratori di un'azienda, società o ente fra casa e posto di lavoro
- Studio e progettazione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee ferroviarie tranviarie, metropolitane, ascensori, nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di ogni altro mezzo di mobilità sostenibile
- Progettazione ed attuazione interventi regolazione zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente
- Gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta
- Gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami
- Gestione servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta
- Progettazione e gestione servizi di campagne informative per la mobilità delle persone e delle merci
- Progettazione ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta
- Servizi ed interventi di segnaletica stradale
- Gestione di Infrastrutture stradali
- Attività di progettazione in settore affini

- Progettazione tecnico economica, progettazione sviluppo, anche con riferimento ai relativi progetti in ambito europeo, nel settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti di infrastrutture, anche connesse alla mobilità urbana e alla viabilità, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle leggi tempo per tempo vigenti in materia. La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra. La società potrà realizzare e gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi. La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie e personali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà, inoltre, promuovere l'istituzione, o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto uguale, analogo, affine o comunque connesso al proprio. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale a fondo perduto senza obbligo di rimborso. Potrà stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si riterranno infruttiferi, salva diversa determinazione, risultante da atto scritto ed acquisire i fondi dei soci da altro titolo, sempre obbligo di rimborso. In tutti i casi saranno rispettate le vigenti disposizioni legislative, normative, e regolamentari in materia di raccolta del risparmio tra i soci. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà chiedere ed utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti pubblici previsti dalla normativa nonché finanziamento di privati
- Proprietà, gestione e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi;
- Proprietà, gestione e manutenzione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, cani e canili;
- Proprietà e conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla conduzione aziendale;
- Esercizio di scuole e corsi di istruzione e formazione professionale, compresi i danni subiti ed arrecati dagli allievi;
- Proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere;
- Esercizio del servizio di sorveglianza, anche armata;
- Esercizio del servizio del bike-sharing – biciclette pubbliche - ivi compresi i danni che gli utenti ed i terzi possano subire a causa del malfunzionamento dei velocipedi ed ivi compresa la RC personale di ogni abbonato mentre utilizza il velocipede.

La garanzia deve intendersi estesa anche alla erogazione di tutti i servizi, effettuati sia direttamente sia per il tramite di:

- Persone a rapporto convenzionale, a rapporto di tempo determinato, incaricati occasionali vari, guardie ecologiche, nucleo volontari protezione civile;
- Convenzioni con Associazioni di Volontariato;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- Appartenenti ad Associazioni di Volontariato;
- Personale in rapporto di tipo consulenziale, di lavoro interinale e con collaborazioni coordinate e continuative.

Devono intendersi comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate "a nuovo", la cui gravosità non è stata valutata al momento della stipula del contratto; a tal proposito sarà onere dell'Assicurato, alla scadenza della annualità assicurativa, comunicare alla Società le nuove attività e/o competenze esercitate, la quale, a sua volta, concorderà con l'Assicurato le eventuali modifiche alle condizioni contrattuali e per conseguenza al premio convenuto. Contestualmente alla emissione della appendice di variazione delle condizioni di contratto, l'Assicurato dovrà regolarizzare il conguaglio del premio relativo alla inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che ne modifica le competenze alle condizioni di premio concordate. In caso di disaccordo tra le parti il contratto è da ritenersi sciolto con effetto da 30 giorni dalla data di mancata sottoscrizione delle nuove condizioni di assicurazioni.

A conferma del disposto dell'art.1917 Cod. Civ. si precisa che la garanzia copre la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per danni causati da colpa grave e negligenza, fermo restando esclusi quelli causati da dolo.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2020 (scadenza anniversaria 30 Giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/06/2017 e al 30/06 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Revisione del prezzo (efficace solo se accettata l'opzione migliorativa di cui all'art.6 – Recesso della Società)

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al

computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a far data dall'accordo stesso; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

Art. 6- Recesso della Società (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6- Recesso della Società (Opzione migliorativa: vale 15 punti)

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso (vale sia per opzione base che migliorativa)

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o alla Società, oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa: vale 10 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

- 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,*
- 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,*
- 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,*
- 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati*

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;*
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;*
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;*
- d) sinistri senza seguito;*
- e) sinistri respinti.*

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;*

- *rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.*

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa: vale 5 punti)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. *entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,*
2. *entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,*
3. *nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,*
4. *oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati*

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) *sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;*
- b) *sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;*
- c) *sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;*
- d) *sinistri senza seguito;*
- e) *sinistri respinti.*

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- *la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;*
- *rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.*

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, pari al 1,29% è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 18 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione verso l'Assicurato responsabile del sinistro restando in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge al Contraente ed allo Stato. Qualora il Contraente eserciti l'azione di rivalsa, lo stesso si impegna a riconoscere quanto ricavato alla Società, nei limiti dell'importo già risarcito dalla Società stessa.

Art. 19 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 – Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato nonché da colpa grave o dolo delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984 n. 222.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e al D.Lgs. 23.02.2000 nr. 38.

3) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'INAIL di determinate categorie di dipendenti e semprechè il Contraente dimostri che ciò è avvenuto senza dolo.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove e quant'altro e che per essere assimilati vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

c) LAVORO TEMPORANEO. –

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzata o cooperativa, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge 24.06.1997, n. 196:

- "lavoratori temporanei" sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui responsabile civilmente ai sensi di legge l'Assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro;
- sono compresi i danni provocati da tali lavoratori temporanei a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

Si precisa che ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori subordinati,

così come definiti all'Art. 5 del D.L. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" ex Legge 196/1997, i prestatori di lavori ex Legge 30/2003 (Legge Biagi) e relativo D.L. di attuazione n. 276 del 10/09/2003.

L'Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Art. 3 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall' INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per i danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 (sei) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

Art. 5 – Rischi assicurabili con patto speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le

opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- k) da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE;
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- p) derivanti da atti di terrorismo, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica; per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- q) derivanti da atti di guerra

Art. 6– Responsabilità Civile personale degli Amministratori

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Direttore Generale e del Legale Rappresentante per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente e/o l'Assicurato, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

L'assicurazione, semprechè sia operante la garanzia RCO/RCI, comprende inoltre la responsabilità civile personale delle figure sopracitate per danni corporali personalmente e direttamente cagionati ai dipendenti del Contraente/Assicurato in relazione allo svolgimento delle mansioni inerenti all'attività descritta in polizza. Tale garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali previsti per la RCO.

Art. 6.1 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di ciascun dipendente, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente e dei soggetti equiparati ex D.Lgs. 38/2000 di cui l'Ente si avvalga per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza, entro il massimale pattuito per la RCT;
- agli altri dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 nr. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 nr. 38, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO, sempre che la medesima sia operante.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei "prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili della Sicurezza o di Addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 195/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 6.2– Responsabilità Civile del personale distaccato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti:

- da dipendenti di Società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti.

Art. 6.3 – Responsabilità Civile verso dipendenti non INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30.06.1965 nr.1124 per lesioni corporali (comprese le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio, e ciò nei limiti dei massimali pattuiti per la RCO, sempre che la medesima sia operante.

Relativamente al c.d. "danno biologico" la garanzia opera sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR nr.1124/1965 e al D.Lgs. nr.38/2000.

Art. 6.4 – Partecipanti occasionali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per i danni cagionati o subiti dai titolari e dai dipendenti di altre ditte, da fornitori e/o clienti, da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, in via occasionale, prestano occasionalmente per lo stesso la propria attività, partecipano a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione.

Art. 6.5 – Persone non dipendenti che svolgono attività per conto dell'Assicurato

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante allo stesso per danni cagionati e/o subiti da dette persone mentre eseguono lavori per conto dell'assicurato stesso.

Art. 7 – Estensioni di garanzia

7.1 – Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da persone incaricate dal Contraente/Assicurato (dipendenti e non dipendenti) commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente e/o dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a €. 1.000,00= per sinistro.

7.2 - Attività complementari

La garanzia prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- **Esposizioni in genere.** Partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. Sono inoltre compresi la proprietà e l'uso di palchi mobili, palloni presso statici, tensostrutture e similari.
- **Attività dopolavoristiche.** Organizzazione di attività ricreative e dopolavoristiche, di convegni e congressi.
- **Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni.** Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, striscioni nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente e/o dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

- **Esazione tributi e servizio di vigilanza e polizia.** Sono ricompresi in garanzia i servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza e polizia anche effettuato con guardie armate e con cani, compreso il rischio dell'eccesso di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.
- **Distributori automatici di bevande e simili.** Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dell'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- **Trasporto e consegna merci.** Effettuazione di operazioni di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- **Squadre antincendio.** Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- **Magazzini, uffici e depositi.** Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- **Visite e corsi di istruzione.** Attività che si svolgano nelle aree di pertinenza dell'Ente.
- **Fiere e manifestazioni.** Organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a convegni, congressi, corsi e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, manifestazioni sportive, culturali, folkloristiche, storiche, politiche, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto, compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo ed i danni cagionati ai locali stessi. Saranno considerati terzi i partecipanti attivi a suddette manifestazioni, limitatamente alle lesioni corporali. Si intendono esclusi i danni conseguenti a spettacoli pirotecnici con eccezione della sola responsabilità che possa far carico al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- **Alberi, cancelli, antenne, recinzioni.** L'assicurazione comprende il rischio connesso alla esistenza, proprietà, gestione e manutenzione di giardini, parchi, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, di antenne, di recinzioni, cancellate e cancelli in genere anche automatici e/o ad apertura elettronica.
- **Servizi socio-sanitari.** Esercizio di ambulatori e laboratori medici al servizio dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia si intende prestata a secondo rischio.

7.3 - Fabbricati

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso dei fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni se in condominio a qualunque titolo condotti e a qualunque destinazione adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti di propria pertinenza eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Per quanto concerne la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche i tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente il Contraente/Assicurato anche se di proprietà di terzi.

7.4 – Committenza lavori e servizi

Premesso che la garanzia è estesa alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato per la committenza di tutti i lavori e servizi e che l'Assicurato appalta/subappalta parte di questi, resta stabilito che:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento ne derivi responsabilità a carico dell'Assicurato stesso.

7.5 – Danno Biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

“ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR nr. 1124/1965 e del D.Lgs. nr. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro da esso dipendenti o da lavoratori parasubordinati per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (comprese le malattie professionali) calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR nr.1124/1965 e al D Lgs. nr. 38/2000”.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a €. 2.500,00=.

7.6 – Buona fede INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge al riguardo. Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

7.7 – Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

7.8 – Diritto di surrogazione

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, dipendenti, Amministratori, Consiglieri e persone che rivestono una carica in seno all'Ente assicurato, Enti o Istituzioni senza scopo di lucro, persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

7.9 – Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto degli stessi e/o delle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta pari a €. 1.000,00= per ciascun veicolo danneggiato.

7.10 - Parcheggi e autorimesse

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna /custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti; la presente garanzia viene prestata con una franchigia assoluta pari a €. 250,00= per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto e da incendio.

7.11 – Danni a veicoli sotto carico e scarico

La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, esclusi i danni subiti dalle cose di terzi sugli stessi trasportate e/o giacenti. Tale estensione viene prestata con la franchigia assoluta di € 1.000,00= per ogni mezzo danneggiato.

7.12 – Cose consegnate e non consegnate

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785/bis del Codice Civile per danni da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, consegnate o non consegnate, anche derivanti da incendio e/o furto.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere nonché cose in essi contenute.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo di € 2.500,00= per ogni sinistro e di € 10.000,00= per anno assicurativo.

7.13 – Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive, con esclusione dei danni da furto e incendio; la presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione RCT sino alla concorrenza di € 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a € 1.000,00= per sinistro.

7.14 – Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall'art. 17) lett. B) delle Norme che regolano l'assicurazione.

7.15 – Cose di terzi sollevate, traslate, etc.

La garanzia della presente polizza estesa alla responsabilità civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, issate causati sia di fatto dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o dalle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all' uopo impiegati. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari a € 1.000,00= con il massimo risarcimento di € 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.16 – Danni da Incendio

La garanzia si intende prestata per i danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da questi detenute, custodite o a lui consegnate. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a € 1.000,00= per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta inteso che, qualora il Contraente/Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi", la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

7.17 – Danni da Furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni da furto – compresi i guasti avvenuti in occasione di furto consumato o tentato – cagionati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente e/c dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere. La presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00= per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di € 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.18 – Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. L'estensione viene prestata con una franchigia assoluta pari a €. 1.000,00= per sinistro.

7.19 – lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume e/o peso, non possono essere rimosse;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze, inefficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

La suddetta estensione viene prestata con una franchigia assoluta pari a €. 1.000,00= e con il massimo risarcimento di €. 500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.20 – Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di fatto accidentale, compresa la rottura accidentale di impianti, contenitori e condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro, con un minimo di €. 2.500,00= ed un massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.21 - Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale; per i danni derivanti da mancanza o insufficienza nella segnaletica stradale, da mancato o difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissione nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza.

7.22 – Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, purchè conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €. 5.000,00= ed i massimo di €. 15.000,00= per sinistro, con massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.23 – Rigurgito di fogna e danni da acqua

La garanzia comprende i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua esclusivamente se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad €. 1.000,00= per sinistro, con massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.24 – Affidamento auto

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolati di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi autoveicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia viene prestata con un massimale pari ad €. 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.25 – Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende, entro un limite pari ad € 300.000,00= per sinistro e per anno assicurativo la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

L'assicurazione vale alle seguenti condizioni:

- completo adempimento da parte del titolare e/o responsabile delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
- attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività dell'Ente, rimanendo comunque esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

7.26 – Bike sharing

Premesso che Genova Parcheggio SpA è concessionaria in comodato gratuito di Nr. 80 velocipedi a pedali, dati in uso agli abbonati iscritti in apposito registro, è assicurata la responsabilità civile personale di ogni abbonato mentre usa uno dei velocipedi rientranti nel servizio di "Bike Sharing".

La garanzia è prestata con una franchigia per danni a cose di € 100,00 per ogni sinistro.

La copertura RCT deve intendersi valida anche per i contratti di Bike Sharing non sottoscritti direttamente da Genova Parcheggio come ad esempio quelli sottoscritti dalle strutture convenzionate scelte dal Contraente per incentivare la vendita degli abbonamenti.

In sede di regolazione consuntiva del premio, il fatturato consuntivo dichiarato, sarà comprensivo del servizio di Bike Sharing.

Art. 8 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve denunciare alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente ne è venuto a conoscenza:

- relativamente alla garanzia RCT, i soli sinistri per i quali sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte dei terzi danneggiati o dei loro aventi causa;
- relativamente alla garanzia RCO, soltanto i sinistri mortali, nonché quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni o per i quali venga iniziata l'azione di regresso a norma degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. n. 1124/65, oppure sia presentata all'Assicurato richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o dei suoi aventi causa.

Il Contraente deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 9 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.

Art. 10 – Validità territoriale

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel mondo intero, esclusi USA e Canada.

Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale e simili, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 unico
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Resta inoltre inteso che qualora in caso di sinistro vengano interessate contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la massima esposizione della Società non potrà comunque essere superiore ad € 5.000.000,00.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Resta inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Per ogni tipologia di danno escluse quelle sotto elencate		Franchigia frontale di € 250,00
Committenza auto		Franchigia assoluta € 1.000,00
Danno Biologico		Franchigia assoluta € 2.500,00
Danni a veicoli di dipendenti e di terzi		Franchigia assoluta € 1.000,00
Danni a veicoli sotto carico e scarico		Franchigia assoluta € 1.000,00
Cose consegnate e non consegnate	€ 2.500,00 per sinistro ed € 10.000,00 per anno	--
Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute	€ 100.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Cose di terzi sollevate, traslate	€ 250.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Danni da Incendio	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Danni da Furto	€ 100.000,00 x sinistro e x anno	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Danni a cose nell'ambito di esecuzione lavori		Franchigia assoluta € 1.000,00
Lavori presso terzi	€ 500.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	Scoperto 10% min. € 2.500,00
Danni da interruzione di attività	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	Scoperto 10% min. € 5.000,00 max € 15.000,00
Rigurgito di fogna e danni da acqua	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Affidamento auto	€ 250.000,00 x sinistro e x anno	
Errato trattamento dati sensibili	€ 300.000,00 x sinistro e x anno	
Bike Sharing	€ 1.000.000,00 x sinistro	Franchigia danni a cose di € 100,00

Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Fatturato annuo	Tasso finito pro-mille	Premio finito annuo
€ 12.000.000,00‰	€

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Art. 4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ

.....

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI CUMULATIVA**

(Lotto n. 5)

La presente polizza è stipulata tra

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
V.LE BRIGATE PARTIGIANE, 1/A
16129 GENOVA
P. IVA: 03546590104

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del	30/06/2017
Scadenza ore 24.00 del	30/06/2020
Scadenza anniversaria	30/06 di ogni anno

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione degli Assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio
- Art.5 Revisione del prezzo
- Art.6 Recesso per sinistro
- Art.7 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezioni e verifiche della Società
- Art.13 Titolarietà dei diritti nascenti dal contratto
- Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.15 Coassicurazione e delega
- Art.16 Clausola Broker
- Art.17 Rinvio alle norme di legge
- Art.18 Rinuncia all'azione di surroga
- Art.19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
- Art.20 Trattamento dei dati
- Art.21 Clausole vessatorie

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art..1 Rischi compresi
- Art.3 Rischio volo
- Art.4 Rischio guerra
- Art.5 Estensione territoriale
- Art.6 Rischi esclusi
- Art.7 Persone non assicurabili
- Art.8 Criteri di indennizzabilità
- Art.9 Morte
- Art.10 Morte presunta
- Art.12 Invalidità permanente
- Art.13 Rimborso spese mediche
- Art.14 Diaria da ricovero/ingessatura
- Art.15 Inabilità temporanea
- Art.16 Arbitrato

Art.17	Cumulo di indennità
Art.18	Esonero denuncia infermità, difetti fisici e mutilazioni
Art.19	Identificazione delle persone assicurate – comunicazione delle variazioni
Art.20	Limite di risarcimento complessivo

SEZIONE 4 GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art.1	Denuncia del sinistro e relativi obblighi
-------	---

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Somme assicurate, scoperti e franchigie
Art.2	Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Art.3	Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Beneficiario:	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio:	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente:	La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea:	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
Istituto di cura:	L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
Ricovero:	La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per sinistro.

Art. 2 – Identificazione degli Assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 “Somme assicurate, franchigie, scoperti e calcolo del premio”, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza di altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio. Quindi la polizza opererà indipendentemente dall'esistenza di altre polizze in essere.

Art. 3 – Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2020 (scadenza anniversaria 30 Giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/06/2017 e al 30/06 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Revisione del prezzo (efficace solo se accettata l'opzione migliorativa di cui all'art.6 – Recesso della Società)

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere,

ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a far data dall'accordo stesso; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

Art. 6- Recesso della Società (*Opzione base*)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6- Recesso della Società (*Opzione migliorativa: vale 15 punti*)

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso (vale sia per opzione base che migliorativa)

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o alla Società, oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa: vale 10 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato

Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa: vale 5 punti)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di **Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932**, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, pari al **1,29%** è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

Art. 19 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 – Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati tutti di cui alla **Sezione I – Amministratori** subiscano nello svolgimento delle funzioni derivanti dalla carica dagli stessi ricoperta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo o limitativo si dettaglia che sono compresi in garanzia gli infortuni sofferti durante la partecipazione alle riunioni documentate dagli appositi verbali e registri o nel corso dello svolgimento di ogni altra funzione inerente alla carica da ciascuno specificatamente svolta, compresi trasferimenti o missioni con qualunque mezzo, pubblico o privato, effettuato purché risultanti da mandato desumibile dai verbali, registrazioni, relazioni, lettere di incarico e quant'altro, documentazione tutta che il Contraente si obbliga ad esibire su richiesta della Società.

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati tutti di cui alla Sezione II – Dirigenti subiscano ovinque nel mondo, in occasione di:

- attività professionali principali e secondarie, nonché dalle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, in base alle effettive caratteristiche del rischio, non avrebbero determinato alcun aumento del premio;
ogni altra attività non avente carattere professionale.

Art.1.1 – Rischi compresi

La garanzia comprende i seguenti eventi:

- a) Colpi di sole, di calore ed altre conseguenze termiche
- b) Annegamento
- c) Asfissia non di origine morbosa
- d) Assideramento ed il congelamento
- e) Folgorazione
- f) Strappi muscolari derivanti da sforzo
- g) Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze
- h) Alterazioni patologiche conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali
- i) Infortuni subiti in stato di malore di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno
- j) Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave
- k) Infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva,
- l) Infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi
- m) Contatto con corrosivi
- n) Infortuni derivanti dall'uso e guida di tutti i veicoli a motore, natanti e subacquei
- o) Infortuni subiti durante i viaggi aerei (rischio volo)
- p) Lesioni causate da sforzi, esclusi gli infarti (relativamente alle ernie si veda quanto stabilito alla lettera B delle Condizioni Particolari)
- q) Lesioni corporali subite per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana

Art. 2 – Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, per motivi connessi all'attività lavorativa, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti tranne che :

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aero clubs.

Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Art. 3 – Rischio guerra

Le garanzie valgono anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

Art. 4 – Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero, con l'intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.

Art. 5 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti :

- a) da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto all'art. 2.17) delle Condizioni Particolari;
- b) da atti terroristici posti in essere tramite l'uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche;
- c) dalla partecipazione a gare e corse (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
- d) da stato di ebbrezza od alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti, alcoolismo o tossicodipendenza;
- e) da proprie azioni delittuose;
- f) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti;
- g) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio

Art. 6 – Persone non assicurabili

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 80 anni. Per quelle che superano tale limite di età, l'assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno restituiti. Non sono altresì assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. 7 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio, con la descrizione dell'evento e delle cause che lo determinano, corredata anche successivamente di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, a parziale deroga dell'Art.1913 Codice Civile.

Art. 8 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerati conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se questo avesse interessato una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dalla norma "Invalidità permanente".

Art. 9 – Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi.

Art. 10 – Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli art. 60 e 62 del Codice civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità eventualmente subita o residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi altri due anni dall'evento subito e quindi senza che possano, da parte della Società, essere invocati eventuali termini di prescrizione che, tutt'al più, decorreranno da quel momento. L'indennizzo per il caso di morte è dovuto anche se la morte stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio ed anche successivamente alla scadenza della polizza.

Art. 11 – Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all'allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse.

L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 12 – Rimborso spese mediche a seguito di infortunio

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo assicurato in polizza per la garanzia "Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio", le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute:

- a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali);
- b) per intervento chirurgico ambulatoriale;
- c) per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali;

- d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
- e) per analisi ed accertamenti:
 - diagnostici strumentali anche specialistici quali ad esempio: tac, Ecografia, doppler holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare;
 - diagnostici di laboratorio, per esami clinici, immunologici, microscopici;
 - diagnostici radiologici, radioscopie, radiografie, stratigrafie, angiografie;
- f) per terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia;
- g) per presidi ortopedici, limitatamente a: corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi, protesi e tutori di funzione arti superiori ed inferiori o tronco, protesi oculari;
- h) per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all'infortunio denunciato;
- i) per cure termali effettuate nei 90 giorni successivi all'infortunio denunciato;
- j) per trasporto dell'Assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o posto di pronto soccorso;

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% e con un minimo di e 150,00 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso infortunio.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale dei documenti giustificativi debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale o clinica, ect)

A richiesta dell'assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.

Art. 13 – Diaria da ricovero – ingessatura

La Società in caso di ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde all'Assicurato l'indennizzo giornaliero stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 90 giorni per evento. L'indennizzo decorre dal giorno di ricovero ed avrà termine il giorno di dimissione dall'ospedale o dalla clinica.

La denuncia del ricovero alla Società, corredata da certificato medico deve essere inviata entro 8 (otto) giorni dal ricovero stesso. La liquidazione dell'indennizzo avrà luogo a degenza ultimata e previa presentazione alla Società della cartella clinica con l'indicazione della natura dell'infortunio nonché del giorno di dimissione dall'ospedale o clinica.

Nel caso che l'Assicurato, in conseguenza di infortunio, necessiti di gessatura ad uno o più arti, la Società si impegna a corrispondere all'avente diritto, l'indennizzo giornaliero dal giorno del ricovero, ovvero, in mancanza di questo, dal giorno d'applicazione della gessatura a quello della rimozione.

Parimenti, la garanzia opera in caso di infortunio che comporti l'applicazione di un apparecchio terapeutico di contenzione diverso dalla gessatura da parte del personale medico o paramedico.

La presente garanzia è operativa dal giorno del ricovero ovvero, in mancanza di questo, dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti, a quello della loro rimozione ed in ogni caso sino ad un periodo massimo di 90 giorni.

Successivamente il Contraente o l'Assicurato devono inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o – in caso di morte - il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

Art. 14 – Inabilità temporanea

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni la Società liquida la diaria assicurata:

- integralmente, per tutto il tempo durante il quale l'Assicurato stesso si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- parzialmente, per tutto il tempo durante il quale l'Assicurato stesso non ha potuto attendere se non in parte alle sue occupazioni.

L'indennità per INABILITA' TEMPORANEA viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24,00 del giorno dell'infortunio sino alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di inabilità ferma restando che l'indennizzo verrà corrisposto dalle ore 24,00 del nono giorno successivo a quello dell'infortunio denunciato.

Art. 15 – Arbitrato

Per le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti debbono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest'ultimo dovrà essere prescelto, fra gli Specialisti in Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio medico risiede, a scelta dell'Assicurato, nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 16 – Cumulo indennità

L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Art. 17 – Esonero denuncia infermità, difetti fisici e mutilazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui i singoli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.

Art. 18– Identificazione delle persone assicurate – comunicazione delle variazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di presentare preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.

Per l'identificazione delle persone assicurate si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che il Contraente si impegna a far pervenire alla Società in caso di richiesta; il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare le persone incluse o escluse nel corso di validità della polizza.

Per l'identificazione delle persone assicurate si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che il Contraente si impegna a far pervenire alla Società in caso di richiesta.

Art. 20 - Limite di risarcimento complessivo

Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a Euro 5.000.000,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero - nel loro complessivo - tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A. RC DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, a titolo di "equo indennizzo", o in ottemperanza a C.C.N.L., l'indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per legge, sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata, a richiesta della Contraente, viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente.

B. ERNIE TRAUMATICHE

La garanzia è estesa alle ernie traumatiche ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi.

Per le ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata alla partita invalidità permanente ferma, ove prevista, la garanzia di rimborso spese di cura nei limiti indicati per ciascuna partita.

Per le ernie non operabili, l'indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL (All. n°1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, del DPR n. 38 del 2000 e loro successive modifiche), fermo restando un limite massimo di risarcimento del 10% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.

C. FRANCHIGIE:

Assicurandi di cui alla SEZIONE I - AMMINISTRATORI

La Compagnia Assicuratrice corrisponderà l'indennizzo per il caso di invalidità permanente totale o parziale, determinato secondo i criteri precedentemente individuati con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- nessuna franchigia sui primi €. 150.000,00 di capitale assicurato per il caso di invalidità permanente;
- franchigia pari al 3% sui successivi;
- eliminazione di ogni qualsiasi franchigia in presenza di invalidità permanente di grado uguale o superiore al 33%.

Assicurandi di cui alla SEZIONE II - DIRIGENTI

La Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia

D. TABELLA INAIL

Quale tabella delle percentuali di Invalidità Permanente si intende operante la tabella All. n°1) del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società alla franchigia relativa del D.P.R. anzidetto per il caso di infortunio.

E. RISCHIO VOLO

Il cumulo delle somme assicurate di cui alla presente polizza e di altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e cumulative non può superare i capitali di :

- per persona :
 - Euro 1.050.000,00 per il caso morte
 - Euro 1.050.000,00 per il caso invalidità permanente totale
- complessivamente per aeromobile:
 - Euro 5.200.000,00 per il caso morte
 - Euro 5.200.000,00 per il caso invalidità permanente totale

F. DANNI ESTETICI

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Compagnia rimborserà comunque le spese sostenute

dall'Assicurato per le cure e gli interventi, anche chirurgici, effettuati allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.

G. CONDIZIONI "DIRIGENTI"

1. L'assicurazione è prestata, per ciascuna persona:
 - a) in caso di morte: per una somma corrispondente a 5 volte la retribuzione annua, col massimo assicurato indicato nella scheda di polizza;
 - b) in caso di invalidità permanente: fino ad una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione annua, col massimo assicurato indicato nella scheda di polizza.
2. Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dirigente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima.
3. Per la liquidazione della indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita per i titoli di cui sopra nei 3 mesi precedenti a quello in cui si è verificato l'infortunio, moltiplicata per quattro, al netto però delle somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese.

All'importo così ottenuto si aggiungono:

- le somme non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, ma effettivamente corrisposte all'infortunato nei 3 mesi cui sopra;
- la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità, pagate al dipendente prima dell'infortunio.

Se l'infortunato ha una anzianità di servizio inferiore ai 3 mesi, è considerata retribuzione quella che egli avrebbe percepito nel primo anno di servizio in base al C.C.N.L. di categoria.

- i. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate ed il computo del premio di cui al punto 5. si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
- ii. Il tasso di premio lordo pattuito è quello che figura nella scheda di polizza e viene applicato su ogni mille euro di retribuzioni computate a sensi di quanto indicato al punto 2. Il premio viene anticipato dal Contraente in base al preventivo annuo di retribuzioni indicato nella scheda di polizza. La regolazione del premio definitivo viene effettuato in base a quanto previsto dalla successiva Condizione Particolare H - "regolazione del premio".
- iii. Malattie professionali - L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali, che siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intendendosi come tali quelle attualmente previste al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (o comunque riconosciute dalla Magistratura) e con la franchigia relativa prevista. E' fatta eccezione per le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche che si intendono escluse dalla garanzia.
- iv. Per i casi di invalidità permanente, che riducano di almeno il 50% la capacità lavorativa del dirigente assicurato, valutati in base alla tabella allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e con i criteri dell'art. 9, verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente.

SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso

delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso scritto alla Società.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

Sezione 1): Amministratori

Nr. Assicurati : 3

L'assicurazione a favore di ciascuna persona è prestata per le seguenti somme:

Garanzia	Massimale
Caso Morte	€ 375.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 450.000,00
Inabilità temporanea	€ 75,00

La Società corrisponderà l'indennizzo per il caso di Invalidità permanente totale o parziale, determinato secondo i criteri stabiliti dal capitolato con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- nessuna franchigia sui primi € 150.000,00 del capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente;
- franchigia pari al 3% su successivi;
- eliminazione di ogni qualsiasi franchigia in presenza di invalidità permanente di grado pari o superiore al 33%.

Sezione 2): Dirigenti

L'assicurazione a favore di ciascuna persona è prestata per le seguenti somme:

Garanzia	Massimale
Caso Morte	5 volte la retribuzione annua , massimo € 1.000.000,00
Caso Invalidità Permanente	6 volte la retribuzione annua, massimo € 1.200.000,00
Rimborso Spese sanitarie da Infortunio	50% della retribuzione annua, massimo annuo € 15.000,00

A parziale deroga dell'Articolo "Invalidità Permanente" la tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista in polizza si intende sostituita da quella di cui all'Allegato 1 del DPR 30.06.1965 n.1124.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

Art. 2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo determinato a seguito dei seguenti parametri iniziali:

Categoria	Parametro per il calcolo del premio	Tasso	Totale
Sezione 1: Nr. 3 Assicurati	N° 3 Amministratori	€ _____	€ _____
Sezione 2: Nr. 3 Dirigenti	Mercedi preventive annue: € 425.000,00	€ _____	€ _____

La somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno , in nessun caso potrà essere inferiore ad

€ _____.

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE**

(Lotto n. 6)

La presente polizza è stipulata tra

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
V.LE BRIGATE PARTIGIANE, 1
16129 GENOVA
P. IVA: 03546590104

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del	30/06/2017
Scadenza ore 24.00 del	30/06/2020
Scadenza anniversaria	30/06 di ogni anno

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: La persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Contraente: La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Franchigia: La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società al Contraente e/o beneficiario in caso di sinistro

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto: La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro: L'insorgenza del caso assicurativo intendendosi per tale il verificarsi del fatto dannoso cioè l'insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione

Società: L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente

SCHEDA DI ASSICURAZIONE

Elementi per il calcolo del premio:

Assicurati	Dettaglio	Tassazione	Premio Lordo Totale
Partita 1: Amministratori della Società	Nr. 3 Assicurati: il Presidente del C.d.A. (Orlando Mario) e nr. 2 Consiglieri di Amministrato (Fiorato Damiano e Toso Ivana)	€.....	€.....
Partita 2: Dirigenti e Quadri della Società	Nr. 10 Assicurati: A.D./Dirigente:Gavazzi Claudio Dirigenti: Ferraresi Sonia – Scheda Franco Massimo – Quadri: Tirota Vincenzo – Volterrani Anna Maria – Mangiatordi Vincenzo – Mangiatordi Giuseppe – Ignazio Pia – Rossi Alberto - Laurin Paolo	€.....	€.....

Limiti di indennizzo

Massimale per persona	€ 20.000,00
Limite di indennizzo annuo	€. 150.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 3- Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2020 (scadenza anniversaria 30 Giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 4- Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/06/2017 e al 30/06 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto

l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Revisione del prezzo (efficace solo se accettata l'opzione migliorativa di cui all'art.6 – Recesso della Società)

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a far data dall'accordo stesso; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

Art. 6- Recesso della Società (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6- Recesso della Società (Opzione migliorativa: vale 15 punti)

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso (vale sia per opzione base che migliorativa)

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – “*Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio*” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 7.1- Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato per il tramite del Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni lavorativi da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, l'Assicurato deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

Art. 9 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (*Opzione base*)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data

l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa: vale 10 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 13 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di **Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932**, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, pari al **1,29%** è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa: vale 5 punti)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

Art. 16 - Mediazione ai sensi del DLgs. n°28 dei 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'ari. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo Ira le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del lo comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge Nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 – Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

- Art.....
- Art.....
- Art.....
- Art.....
- Art.....
- Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 20 - Assicurati

La presente Assicurazione ha per oggetto il Patrocinio Legale che la Contraente intende riconoscere agli Amministratori nonché al personale Dirigente ed ai quadri ai sensi di Legge, Regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.

Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

(Vedasi scheda di offerta)

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente, anche quando si trovano presso altri Enti, Società o organi collegiali in rappresentanza o su designazione dell'Ente Contraente stesso.

Art. 21 - Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato presso il Contraente;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato ed il Contraente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato.

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, a tenere indenne l'Assicurato degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di Legge, Regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro in quanto Spese Legali come specificato all'Articolo 22, sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti per qualsiasi Assicurato, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in caso di assenza di conflitto di interesse tra gli Assicurati ed il Contraente, ed escludendo qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale. Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente compresi nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis". In caso di apertura di un procedimento amministrativo-contabile (Corte dei Conti) a carico di uno o più Assicurati, la Società rimborserà le Spese Legali sostenute dall'Assicurato o dal Contraente per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di Responsabilità Amministrativa, a patto che il procedimento legale si concluda a favore dello stesso con proscioglimento o archiviazione nella fase pre-processuale.

Ricorrendo le condizioni indicate al precedente art. 20, la copertura assicurativa opera pertanto anche per il rimborso delle spese liquidate dal giudice ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, nonché per i casi di compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei casi previsti dall'art. 31, 3 comma del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di Giustizia Contabile".

In caso di condanna da parte di qualsiasi tribunale, di qualsivoglia Assicurato per dolo o colpa grave la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato stesso, per le somme anticipate in quanto Spese Legali sostenute per la difesa di tali casi.

Art. 23 - Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia si intende operante per:

- a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con

- decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- c) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
- d) le spese a carico dell'ente nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- e) "Pacchetto Sicurezza": D. Lgs 81/2008:
 Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.
 In relazione al D.Lgs. 494/96, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.
 Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
- I) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- II) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
 Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
- a) Tutela della Privacy (L. 675/96 e D. Lgs. 196/03)
 Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.
 Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:
- I. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- II. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- III. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto al CAPO VI, Art. 29 della Legge 675/96 e s.m.i.; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.
- b) Estensione in materia di inquinamento (D.Lgs. 22/1997, così detta "Legge Ronchi").

L'Assicurazione si intende estesa a favore degli Assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed amministrativi derivanti dalla applicazione della legislazione in materia di inquinamento, come previsto dal D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Tale garanzia si intende prestata limitatamente ai suddetti procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni pecuniarie superiori a € 250,00.

- c) gli arbitrati o l'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le controversie con la Società medesima.
- d) le controversie nell'ambito della circolazione stradale con mezzi dell'Ente Contraente o di proprietà privata semprechè in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l'Ente di appartenenza per:
 - a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 24 - Esclusioni

La garanzia non si intende operante per:

- a) per fatti conseguenti a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- b) le controversie originate da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- e) per controversie tra Dipendenti e Amministratori o tra Assicurati.
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) per fatti addebitabili a dolo e/o colpa grave delle persone assicurate accertati con sentenza passata in giudicato;
- l) Qualsiasi Sinistro relativo e/o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza e nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'Assicurato;
- m) per le controversie relative alla difesa di responsabilità dell'Ente Contraente avanti al TAR o al Giudice Ordinario.

Art. 25 - Verificarsi del Sinistro e Corresponsabilità

Ai fini pratici, si intendono singoli Sinistri:

- a) controversie promosse da o contro più di una persona e che prevedano richieste identiche o tra loro connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio contro uno o più Assicurati e derivanti dallo stesso evento o fatto.

In tali casi, quando uno o più Assicurati sono coinvolti nello stesso evento, la copertura è operante per tutti gli Assicurati coinvolti, ma il Massimale non dovrà eccedere la somma dei Massimali individuali e sarà comunque soggetto ad un Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ogni evento, che sarà diviso per il numero degli Assicurati, indipendentemente dal numero delle cause o delle spese sostenute da ognuno di loro.

Art. 26 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi. Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (due) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili - e coperti anch'essi da garanzia assicurativa - indipendentemente dai termini temporali suddetti.

Art. 27 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 28 - Gestione del sinistro

Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un Sinistro, l'Ufficio Gestione Sinistri farà il possibile per ottenere una soluzione amichevole della controversia. Qualora la stessa non venga ottenuta, e se i Sinistri dell'Assicurato presentano possibilità di esito positivo e, in ogni caso, quando un parere di difesa si rende necessario in sede di tribunale penale, la pratica sarà inviata al Legale scelto ai sensi dell'Art. 25 "Denuncia del sinistro e scelta del Legale".

La copertura assicurativa è operante anche per qualsiasi fase superiore dei procedimenti legali, sia civili che penali, se l'appello presenta possibilità di esito positivo, e soggetto ad accordo con l'Ufficio Gestione Sinistri. L'Assicurato potrebbe non raggiungere un compromesso della controversia direttamente con la controparte, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza previa autorizzazione per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri. Qualsiasi nomina di Consulenti Tecnici per una delle parti o di qualsiasi perito deve essere concordata con l'Ufficio Gestione Sinistri.

La Società non è responsabile per l'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 29 – Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel

caso di conflitto di interessi con la Società. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Qualora l'Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell'art. 1915 c.c.

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

- delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti,
- delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte,
- delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

Art. 30 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 3° comma c.c.

Art. 31 - Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Art. 32 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Vedasi scheda di polizza

Art. 33 - Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società si impegna ad anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, una quota dell'indennizzo fino alla somma di €. 10.000,00 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia, fatto salvo che dovranno comunque ricorrere le seguenti condizioni:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato presso il Contraente;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato ed il Contraente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che la Società non abbia eccepito l'inoperatività della garanzia per dolo o colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna, nei confronti della Società, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO A LIBRO MATRICOLA E AUTO RISCHI DIVERSI**

(Lotto n. 7)

La presente polizza è stipulata tra

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
V.LE BRIGATE PARTIGIANE, 1
16129 GENOVA
P. IVA: 03546590104

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del	30/06/2017
Scadenza ore 24.00 del	30/06/2020
Scadenza anniversaria	30/06 di ogni anno

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Legge:	Il D.Lgs. n. 209/2005 Titolo X, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
Conducente:	la persona fisica alla guida del veicolo

SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto.

L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a. la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- b. la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio, anche agricolo, trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- c. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate;
- d. la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi, anche non trasportati, o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- e. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
- f. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private;
- g. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita e di discesa dal veicolo assicurato, effettuate con mezzi meccanici;
- h. la responsabilità civile per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- i. la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato i suddetti debbano rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di questi ultimi.

Qualora il veicolo assicurato sia un rimorchio, un semi-rimorchio, una macchina operatrice trainata, un carrello trainato o un mezzo analogo ai precedenti, la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede. E' in ogni caso necessario che la patente abilitasse alla guida del veicolo;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.
- g) nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2 della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Fermo tutto quanto sopra esposto, limitatamente al punto f), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei soli confronti del Conducente.

Art. 3 - Dichiarazioni relative inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 – Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di cadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia – durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla data sopra citata e fermo l'impegno della Società a consegnare comunque i contrassegni entro la data di decorrenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il premio per le rate successive potrà essere corrisposto entro il 60° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale o di rata.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società tramite la Società di brokeraggio che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 7 – Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2017 e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 30/06/2020. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Decorso tale ulteriore termine la garanzia si intenderà definitivamente cessata.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza; in questo caso la Società provvederà ad emettere i relativi contrassegni, i certificati e le carte verdi per il periodo di proroga richiesto..

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 – Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro dove risiede il Contraente.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno ritenute valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata; telex; telegramma; telefax; e-mail o mediante altro strumento idoneo a certificarne la provenienza ed il pervenimento.

Art. 12 – Trattamento dei dati

Contraente, assicurato e Società consentono il trattamento dei dati personali rilevabili o derivanti dalla polizza ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse a gli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale solo come presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 14 – Formule tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità.

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- tariffa bonus malus, che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- tariffa fissa, senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.
- franchigia fissa ed assoluta, l'assicurazione stipulata con formula tariffaria che prevede una franchigia fissa ed assoluta a carico del Contraente e/o dell'Assicurato per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza senza che i suddetti possano in altro modo assicurare tale importo.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società la parte del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Resta in capo alla Società il diritto di gestire il sinistro anche nei casi in cui l'entità, anche presunta, dello stesso rientri nei limiti della franchigia.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Art. 15 – Polizza a Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.

Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

Art. 16 – Denuncia di sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, ovvero altro soggetto autorizzato sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell' art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell' Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 17 – Procedura di Risarcimento Diretto (Art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (Art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 – Regolamento Attuativo degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni). In questo caso la richiesta di risarcimento del danno deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro ed al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di Risarcimento Danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 18 – Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta di risarcimento del danno subito deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla Compagnia di Assicurazione del responsabile ed al proprietario del veicolo di controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 19 - Procedura di risarcimento del Terzo trasportato (Art. 141 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 20 – Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'Art 1917 del Codice Civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra e d'intesa con lo stesso, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto di tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 21 – Attestazione dello stato di rischio

In base al Regolamento IVASS nr. 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'Attestato di Rischio, come indicato ai sensi dell'Art. 134 del D. Lgs. Nr. 209/2005.

Le Compagnie Assicuratrici acquisiranno direttamente l'Attestazione sullo stato del Rischio per via telematica mediante accesso ad apposita banca dati elettronica, sottoposta al controllo dell'IVASS. L'Attestazione di Rischio è disponibile, ai sensi del suddetto Regolamento IVASS nr. 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante accesso ad apposita Area Riservata. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all' art. 1896 C.C., il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 23 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 24- Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, alla scadenza annuale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- Sinistri denunciati;
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico compatibile o cartaceo ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quelle indicate.

Art. 25 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione risulta essere ripartita in quote tra più Società Coassicuratrici viene stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, come risultante dal contratto stesso, pur restando inteso che la Società Coassicuratrice designata Delegataria è tenuta in via solidale alla integrale prestazione, in espressa deroga all'Art. 1911 Cod. Civ.;
- ogni comunicazione inerente al contratto deve essere trasmessa dall'una all'altra parte esclusivamente per il tramite della Società Coassicuratrice Delegataria e del Contraente; ogni comunicazione deve intendersi come data o ricevuta dalla Società Delegataria anche in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza saranno corrisposti dal Contraente al Broker il quale dovrà provvedere a trasmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di riparto. Qualora si sia in presenza di revoca dell'incarico al Broker o di cessazione dello stesso, i premi potranno essere pagati dal contraente anche esclusivamente alla Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici;

- mediante la sottoscrizione del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Delegataria di firma per ogni successivo documento contrattuale e di gestione della polizza anche in nome per conto loro. Pertanto la firma della Delegataria sui predetti documenti rende gli stessi validi con pieno effetto anche per le Coassicuratrici in ragione delle loro rispettive quota, senza che le suddette Coassicuratrici possano opporre eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria avrà facoltà di sostituzione delle quietanze delle Coassicuratrici, qualora mancanti, con altre proprie rilasciate in nome e per conto loro.

Art. 26 – Clausola broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, pari allo 0,99% è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 27– Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

- Art.....
- Art.....
- Art.....
- Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

SEZIONE 2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A - RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'OPPONIBILITA' AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Qualora l'automezzo indicato in polizza è dato in uso dall'Ente proprietario o locatario o dalla Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga dell'art.2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o se gli è stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186; 187 D.L. n.285/1992.

B - R.C. PER DIFETTI DI MANUTENZIONE.

La Società risponde fino alla concorrenza massima di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila) dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se la circolazione avviene contro la volontà del proprietario del veicolo.

C - RINUNCIA A RIVALSA PER DANNI A TRASPORTATI SU MEZZI ADIBITI A TRASPORTO COSE.

La Società rinuncia a rivalersi del proprietario/assicurato e del conducente autorizzato nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto non avviene in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 54 lettera d. del C.d S., purchè nel rispetto di quanto indicato dalla carta di circolazione.

GARANZIE CVT RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI GENOVA PARCHEGGI SPA

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "SOCIETA'": l'Impresa Compagnia Assicuratrice;
- per "CONTRAENTE": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per "ASSICURATO": la persona fisica o giuridica che è soggetta al rischio per il quale il contratto è stato stipulato;
- per "PROPRIETARIO": l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrarne la titolarità del diritto di proprietà;
- per "ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO" (ART. 1908): forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato senza ricorrere all'applicazione del degrado d'uso sui pezzi di ricambio;
- per "ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE": forma di assicurazione nella quale l'assicuratore, in caso di danno parziale, indennizza l'Assicurato applicando il degrado d'uso sui pezzi di ricambio;
- per "DEGRADO D'USO": deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di manutenzione o conservazione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera;
- per "DANNO PARZIALE": il danno di importo inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- per "DANNO TOTALE": il danno di importo pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- per "EUROTAX": pubblicazione mensile destinata a concessionari, autosaloni, commercianti d'autoveicoli, compagnie di assicurazione e tribunali.

Tale pubblicazione di articola in EUROTAX GIALLO (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, etc.) ed EUROTAX BLU (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato;

- per "REGOLA PROPORZIONALE": l'applicazione del principio per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro (sottoassicurazione), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del sinistro;
- per "ASSICURAZIONE": il contratto di assicurazione;
- per "POLIZZA": il documento che prova l'assicurazione;
- per "PREMIO": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "RISCHIO": la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per "SINISTRO": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "LIQUIDAZIONE": il procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone;
- per "RISARCIMENTO": la somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
- per "FRANCHIGIA": la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre;
- per "SCOPERTO": la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso;

GARANZIE

- INCENDIO –

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura dei danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori stabilmente installativi e ricompresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito:

- incendio, qualunque ne sia la causa;
- azione del fulmine;
- esplosione e/o scoppi del serbatoio, dell'impianto di alimentazione, del carburante, destinati al funzionamento del veicolo.

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio e/o agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico salvo che questo non abbia provocato fiamma.

- FURTO –

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura della perdita del veicolo assicurato o di sue parti, inclusi gli accessori stabilmente installativi e ricompresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito di: furto; rapina (cioè sottrazione mediante violenza o minaccia alla persona). Sono compresi i danni ed i guasti subiti dal veicolo assicurato nella esecuzione del furto o della rapina e nel tentativo di furto o rapina comunque verificatisi, anche a seguito di scasso o nel tentativo di asportare cose anche non assicurate, nonché derivanti dall'uso abusivo del veicolo stesso.

L'assicurazione non comprende l'appropriazione indebita (art. 646 Cod. Pen.).

- EVENTI NATURALI –

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura dei danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori stabilmente installativi e ricompresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito di: tempesta; ciclone; tifone; uragano; tromba; alluvione; inondazione; caduta neve; grandine; mareggiate; frane; smottamenti.

- EVENTI SOCIOPOLITICI –

L'assicurazione viene prestata, nei limiti del capitale assicurato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, a copertura dei danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori stabilmente installativi e ricompresi nel prezzo di fattura (a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato) a seguito di: tumulti popolari; atti di terrorismo; sabotaggio; atti vandalici e dolosi; sommosse; scioperi e serrate.

- DANNI A SEGUITO DI FURTO –

L'assicurazione viene prestata a copertura dei danni materiali e diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto. Sono ricompresi altresì i danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente o consequenzialmente a questi ultimi.

- RICORSO TERZI DA INCENDIO -

La garanzia si intende estesa ai danni diretti e materiali cagionati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione.

La garanzia è prestata, nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza degli eventi di cui sopra, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese dell'importo di €. 155.000,00= (centocinquantecinquemila/00) per ogni sinistro.

- CRISTALLI -

L'assicurazione viene prestata a copertura delle spese sostenute per la sostituzione di uno o più cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi fino alla concorrenza di €. 1.500,00 per sinistro.

Sono esclusi i danni causati da rigatura o segnatura.

- SOCCORSO VITTIME DELLE STRADA -

L'assicurazione viene prestata a copertura delle spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo a seguito di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

- RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO DEL VEICOLO -

In caso di incendio o furto totale indennizzabili a termine di polizza, verificatisi entro 6 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo assicurato, la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo medesimo e per gli eventuali accessori stabilmente installati. La garanzia è operativa a condizione che il capitale assicurato per il veicolo e gli accessori installati corrisponda alla spesa di acquisto e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ESCLUSIVAMENTE ALLE GARANZIE CVT

Art. 1) Esclusioni e Rivalsa.

L'assicurazione non è operante:

- per i danni determinati da mancato uso del veicolo e/o dal suo deprezzamento;
- per le spese sostenute in occasione della riparazione al fine di apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni e gli infortuni derivanti da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o radioattività, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- in caso di dolo del conducente.

Art. 2) Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

Art. 3) Deroga alla proporzionale.

Non si darà luogo alla applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore rimarrà operativa la regola di cui al sopraccitato articolo del Cod.Civ..

Art. 4) Determinazione del danno.

In caso di danno parziale si determina l'indennizzo senza tener conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ..

L'indennizzo non può comunque superare nel limite del capitale indicato in polizza il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.

In caso di danno totale verrà rimborsato nel limite del capitale indicato in polizza il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale, sia in caso di danno totale, il valore del veicolo assicurato verrà determinato sulla base delle quotazioni ad esso relative riportate dal listino EUROTAX GIALLO.

Art. 5) Scoperti e/o franchigie.

Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigie o scoperti fatto salvo per i casi di sinistro a seguito di eventi naturali o sociopolitici, per i quali verranno applicate le seguenti limitazioni:

SCOPERTO 10% con il MINIMO di € 100,00= (cento/00)

Art. 6) Controversie sulla liquidazione del danno.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta sarà fatta, su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è accaduto il sinistro.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti eguali. Peraltro la Società ha il diritto di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha il diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagare la relativa somma liquidata

Art. 7) Modalità per la denuncia dei sinistri.

La denuncia del sinistro deve essere redatta su stampato apposito predisposto dal Contraente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto e previsto.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Il termine ultimo per la presentazione della denuncia di sinistro deve intendersi elevato a giorni 15.

FORMA TARIFFARIA

- Bonus/malus: autovetture e autopromiscui,;
- Bonus/malus o "Sconto in assenza di sinistri": ciclomotori, motocicli;
- Tariffa fissa: tutti gli altri veicoli;

MASSIMALI

A valere per ciascun veicolo:

- € 10.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone e/o cose coinvolte;

senza applicazione di franchigie

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

ELENCO VEICOLI: Vedasi allegato al capitolato speciale d'Appalto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Allegato 1 – elenco veicoli assicurati (L'indicazione dell'importo assicurato nella colonna Garanzie I/F/a.vand. evidenzia i veicoli per i quali vengono richieste le coperture ARD)

	TIPO	TARGA	CLAS SE CU	CV FISC/ CILINDR	GARANZ. I/F/a.vand	Premio I/F finito	Premio RCA finito
1	MOTOCICLO	DS81219	9	125 CC BENZ	€ 0,00		
2	MOTOCICLO	DM59731	7	125 CC BENZ	€ 0,00		
3	MOTOCICLO	DS81220	9	125 CC BENZ	€ 0,00		
4	MOTOCICLO	DP59705	10	125 CC BENZ	€ 0,00		
5	MOTOCICLO	DM59729	10	125 CC BENZ	€ 0,00		
6	MOTOCICLO	DM59732	7	125 CC BENZ	€ 0,00		
7	MOTOCICLO	DH54220	12	125 CC BENZ	€ 0,00		
8	MOTOCICLO	DH54224	15	125 CC BENZ	€ 0,00		
9	MOTOCICLO	DS81222	8	125 CC BENZ	€ 0,00		
10	MOTOCICLO	DH54221	6	125 CC BENZ	€ 0,00		
11	MOTOCICLO	DH54242	6	125 CC BENZ	€ 0,00		
12	MOTOCICLO	DS81217	8	125 CC BENZ	€ 0,00		
13	MOTOCICLO	DS81216	11	125 CC BENZ	€ 0,00		
14	MOTOCICLO	DS81218	8	125 CC BENZ	€ 0,00		
15	MOTOCICLO	ED84610	10	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
16	MOTOCICLO	ED84611	6	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
17	MOTOCICLO	ED84612	3	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
18	MOTOCICLO	ED84613	13	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
19	MOTOCICLO	ED84614	13	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
20	MOTOCICLO	ED84615	13	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
21	MOTOCICLO	ED84617	13	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
22	MOTOCICLO	ED84618	13	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
23	MOTOCICLO	ED84619	13	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
24	MOTOCICLO	ED84620	9	125 CC BENZ	€ 1.000,00		
25	AUTOCARRO	EM887DJ	4	22CV ELETTRICA	€ 12.000,00 di cui € 8.100,00 x le batterie elettriche in comodato d'uso		
26	AUTOCARRO	EC827HW	16	15CV BENZINA	€ 2.000,00		
27	AUTOCARRO	DY069W	15	17CV DIESEL	€ 0,00		
28	AUTOCARRO	FA239GH	13	15CV BENZINA	€ 6.000,00		
29	AUTOCARRO	FA240GH	13	15CV BENZINA	€ 6.000,00		
30	AUTOCARRO	FA241GH	13	15CV BENZINA	€ 6.000,00		
31	AUTOCARRO	FA242GH	13	15CV	€ 6.000,00		

				BENZINA			
32	AUTOCARRO	FA243GH	13	15CV BENZINA	€ 6.000,00		
33	AUTOCARRO	FA677XT	13	35CV DIESEL	€ 22.000,00		
34	AUTOCARRO	FC395HB	16	17CV DIESEL	€ 10.000,0		
35	AUTOVETTURA	DS048XP	11	20CV DIESEL	€ 5.000,00		
36	AUTOCARRO	DD872FF	7	14CV BENZINA	€ 0,00		
37	AUTOVETTURA	DD870FF	10	14CV BENZINA	€ 0,00		
	Totale Complessivo (RCA + ARD)					€.....	



Spett.le
COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Via Garibaldi 9
16124 GENOVA

C.a. Dott.ssa Nadia Magnani

Genova, 16 marzo 2017
Prot. 271/17

Oggetto: richiesta procedura comunitaria per i servizi assicurativi di Genova Parcheggi S.p.A. per la stipula delle polizze 2017-2020 – relazione del R.U.P.

Premesso che in data 30.06.2017 scadranno le seguenti polizze assicurative di Genova Parcheggi S.p.A.:

RAMO	NR. POLIZZA
INCENDIO	2013/10/2652656
FURTO	5775 T
ELETTRONICA	74562 R
RCT/O	2015030/2223725
INFORTUNI	03900666757
TUTELA LEGALE	2015/03/2221048
RC AUTO LIBRO MATRICOLA	2016/166202

Genova Parcheggi S.p.a. ha pertanto la necessità di stipulare le nuove polizze decorrenti dal prossimo 30.06.2017 conferendo idoneo mandato alla S.U.A.C. sulla base della Convenzione sottoscritta tra la Prefettura il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18.09.2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova, Dott. Vincenzo Del Regno, Repertorio 67397, registrato il 25.09.2012 al nr. 14296 serie 1T, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015.

Con il supporto di Marsh S.p.A., broker individuato a seguito di procedura pubblica di rilevanza comunitaria eseguita da Codesta Suac, si è Identificata:

- 1) la Tipologia procedura: Aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016;
- 2) il Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D Lgs 50/2016, fatta eccezione per il lotto RC auto per la motivazioni infra specificate;
- 3) i Criteri di partecipazione per le Compagnie;
- 4) la durate delle nuove polizze (tre anni);



CERTIFICATE NO. 29538

SISTEMA DI GESTIONE
CONFORME ALLE NORME
ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001



- 5) sono state effettuate le analisi delle condizioni prestate dalle polizze in corso, sono stati identificati i parametri relativi alle varie coperture assicurative, che sono stati opportunamente aggiornati e rivalutati in modo tale da rendere le nuove polizze congrue ed aderenti alla reale situazione della Società che si evidenzia qui di seguito nel dettaglio.

5.1 Relativamente alla Polizza Incendio:

Partite assicurate	Somme attuali	Valori per gara 2017
Patrimonio immobiliare	€ 27.000.000,00	Allo stato attuale si confermano i valori in corso in attesa che il Broker Marsh, in adempimento di quanto proposto nell'offerta di brokeraggio, esegua entro l'annualità corrente la stima del patrimonio immobiliare della Società, le cui conclusioni potranno essere utilizzate per aggiornamento dei valori di polizza.
Patrimonio mobiliare	€ 500.000,00	
Ricorso terzi	€ 5.000.000,00	
Onorari Periti	€ 50.000,00	
Demolizioni e sgombero	€ 500.000,00	
Ricostruzione documenti	€ 50.000,00	
Fenomeno Elettrico	€ 20.000,00	
Spese Extra	€ 250.000,00	
Lastre	€ 20.000,00	
Ricorso locatari	€ 0,00	


UBICAZIONE RISCHI POLIZZA INCENDIO	
Ubicazioni attuali	Ubicazioni per la gara 2017
Park Lagaccio – Via del Lagaccio – Genova	Park Lagaccio – Via del Lagaccio – Genova
Park Ortiz –Piazza Ortiz - Genova	Park Ortiz –Piazza Ortiz - Genova
Park Carducci – Via Carducci - Genova	Park Carducci – Via Carducci - Genova
Park Carignano – P.zza Carignano - Genova	Park Carignano – P.zza Carignano - Genova
Park Compl. S. Benigno – Via Scarsellini/ Via Scappini/Via di Francia - Genova	Park Compl. S. Benigno – Via Scarsellini/ Via Scappini/Via di Francia - Genova
Park auto aziendali – C.so A. Saffi 48r – Genova	Park auto aziendali – C.so A. Saffi 48r – Genova
Ufficio Via Brigate Partigiane 1 e 3R - Genova	Ufficio Via Brigate Partigiane 1 e 3R - Genova
Locali magazzino – Via Banderali 10 – Genova	Locali magazzino – Via Banderali 10 – Genova
Locali Archivio –Via Gramsci 115 – Manesseno Sant’Olcese	Locali Archivio –Via Gramsci 115 – Manesseno Sant’Olcese
	Locali Archivio –Via Gramsci 139 – Manesseno Sant’Olcese

5.2 Relativamente alla Polizza Elettronica:

Partite assicurate	Somme attuali	Valori per gara 2017
Danni alle cose	€ 2.880.000,00	€ 2.880.000,00
Supporto dati	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Ricorso Terzi	€ 500.000,00	€ 500.000,00



Si definisce di riconfermare i valori in corso.



CERTIFICATE NO. 29538




5.3 Relativamente alla Polizza Furto:

	Partite assicurate a Primo Rischio Assoluto	Somme attuali	Valori per gara 2017
1	Mobilio, arredamenti, sistemi elettrici ed elettronici di elaborazione dati, oggetti atti a telecomunicazione e ricetrasmisione, telefonia in genere, computers, ect	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1 bis	Impianti di prevenzione ed allarme, strumenti professionali, attrezzi di lavoro in genere, macchinari, attrezzature e relativi accessori e ricambi, velocipedi e simili, merci varie	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2	Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione	€ 10.000,00	€ 10.000,00
3	Denaro e valori ovunque riposti	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4	Portavalori non identificato	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Partite assicurate a Valore intero		
5	Denaro, valori, titoli di credito, oggetti, targhe medaglie e monili in oro o altro metallo o lega preziosa, riposti in cassaforte, caveau o armadio forte situati nei locali o siti ove il Contraente svolga attività	€ 200.000,00	€ 200.000,00

Anche per questa polizza si definisce di riconfermare i valori in corso.

5.4 Relativamente alla Polizza RCA Libro Matricola:

Veicoli assicurati Inc/Furto	Somme attuali	Valori per gara 2017
da N. 1 a N. 14:	€ 800,00	€ 0
da N. 15 a N. 24	€ 1.300,00	€ 1.000
EM887DJ	€ 18.900	€ 12.000 (di cui 8.100 batterie elettriche in comodato uso sul mezzo)
EC827HW	€ 5.400,00	€ 2.000
DY069RW	€ 3.600,00	€ 0
FA239GH	€ 7.700,00	€ 6.000
FA240GH	€ 7.700,00	€ 6.000
FA241GH	€ 7.700,00	€ 6.000
FA242GH	€ 7.700,00	€ 6.000
FA243GH	€ 7.700,00	€ 6.000
FA677XT	€ 22.800,00	€ 22.000
FC395HB	€ 10.000,00	€ 10.000
DS048XP	€ 7.200,00	€ 5.000
DD872FF	€ 1.800,00	€ 0
DD870FF	€ 1.800,00	€ 0





Vengono revisionati e/o eliminati i valori assicurati e le garanzie dei veicoli più datati mentre si preannuncia che è in corso la procedura per l'acquisto di 20 scooter che andranno in parte a sostituire il parco mezzi esistente (in particolare i veicoli da n° 1 a n° 14).

5.5 Relativamente alla Polizza Infortuni:

Partite	Capitali assicurati attuali	Valori per gara 2017
Amministratori: Nr. 3	Morte: € 375.000,00 Inv. Permanente: € 450.000,00 Inab. Temporanea € 75,00	Condizioni come da contratto nazionale Dirigenti
Dirigenti: Nr. 3 Retribuzioni annue prev.: € 425.000,00	Morte: 5 volte la retribuzione annua max € 1.000.000,00 Inv. Permanente: 6 volte la retribuzione annua max € 1.200.000,00 Rimb. Spese sanitarie da inf.: 50% della retribuzione annua max annuo di € 15.000,00	Condizioni come da contratto nazionale Dirigenti

Anche per questa polizza si definisce di riconfermare i valori in corso.

5.6 Relativamente alle due Polizze Tutela Legale:

Polizza	Situazione 2016	Nuove Polizze
Amministratori	il Presidente Orlando Mario e due Consiglieri: Toso Ivana e Fiorato Damiano	confermati
Dirigenti e Quadri	Nr. 11 assicurati Quadri/Dirigenti (Direttore Generale Dirigente Gavazzi Claudio, Dirigenti: Ferraresi Sonia, Schena Franco Massimo; Quadri: Tonelli Franca, Tirota Vincenzo, Volterrani Anna Maria, Mangiatordi Vincenzo, Mangiatordi Giuseppe, Ignazio Pia, Rossi Alberto e Laurin Paolo)	Tutti confermati tranne: Tonelli Franca

5.7 Relativamente alla Polizza RCT/O:

Dato/Parametro attuale	Valore polizza in corso	Valori per gara 2017
Fatturato preventivo	€ 10.000.000,00	€ 12.000.000,00
Massimali RCT	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Massimali RCO	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00





Si definisce di riconfermare i massimali attuali e di elevare l'ammontare del Fatturato preventivo ad € 12.000.000,00.

5.8 Relativamente alla Polizza BIKE SHARING:

Dato/Parametro attuale	Valore polizza in corso	Valori per gara 2017
Massimale RCT	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Fatturato dichiarato	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Nr. biciclette preventivate	Nr. 50 oltre regolazione premio	Nr. 80 oltre regolazione premio

Si definisce di ricondurre/inserire questa copertura nell' RC generale.

6) Alla luce delle suddette definizioni, vengono identificate le seguenti basi d'asta:

RAMO	BASI D'ASTA ANNUALI	BASI D'ASTA TRIENNALI
1) Polizza Incendio	€ 16.500,00	€ 49.500,00
2) Polizza Furto	€ 9.000,00	€ 27.000,00
3) Polizza Elettronica	€ 24.900,00	€ 74.700,00
4) Polizza RCT/O	€ 32.500,00	€ 97.500,00
5) Polizza Infortuni	€ 3.000,00	€ 9.000,00
6) Polizza Tutela Legale	€ 8.000,00	€ 24.000,00
7) Polizza RC Auto	€ 16.550,00	€ 49.650,00
Totale	€ 110.450,00	€ 331.350,00

7) Vengono predisposti i nuovi schemi di polizza nei quali vengono strutturate nuove clausole idonee a recepire le indicazioni dell'ANAC relativamente a:

- Recesso per sinistro
- Interpretazione del contratto
- Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.
- Viene organizzato mediante predisposizione di idonei parametri e formule per l'attribuzione di punteggio che consente al possibilità di ottenere incrementi dei limiti di livello degli indennizzi e riduzione delle franchigie per sinistro, senza peggiorare i rispettivi livelli presenti nelle attuali polizze.
- Vengono predisposte le Schede di Offerta Tecnica per ogni lotto in gara con le specifiche relative ai rispettivi limiti di risarcimento e franchigie previste dalla relativa polizza.

8) relativamente alla Polizza RCAUTO, considerato che l'impianto delle CGA risulta coerente ed adeguato alle norme di legge, si prevede che per la stessa il Criterio di aggiudicazione sia al prezzo più basso.





- 9) vengono analizzate e catalogate le statistiche sinistri fornite dalle Compagnie assicuratrici al fine di predisporre documento finalizzato all'informazione verso il mercato assicurativo della sinistrosità registrata dalle polizze di Genova Parcheggi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Genova Parcheggi S.p.A.
Il Responsabile di Procedimento
Claudio Gavazzi



CERTIFICATE NO. 29538

SISTEMA DI GESTIONE
CONFORME ALLE NORME
ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001

GENOVA PARCHEGGI

**POLIZZA TUTELA
LEGALE**

2015/03/2221048

ILLESA

**POLIZZA TUTELA
LEGALE**

2015/03/2221777

ILLESA

GENOVA PARCHEGGI**POLIZZA INCENDIO****2013/10/2652656**

data evento	sin.n.	stato	importo
02/06/2015	239560	liquidato	430,00
03/11/2016	492328	RIS.	2.000,00
			€ 2.430,00

POLIZZA**LIBRO****MATRICOLA 2016/166202**

11/04/2016	2016/178270	LIQ	950,00	LEASE PLAN ITALIA (AMIU)	passivo
15/04/2016	2016/192093	LIQ	80,00	HUANG ZHONGLEI	attivo
06/05/2016	2016/246880	LIQ	1.805,00	SANSALON GIOVANNI	passivo
11/07/2016	2016/301514	LIQ	1.450,00	BARBANO STEFANO	passivo
		LIQ	600,00	SAVAIA GIOVANNI	
06/07/2016	2016/305085	LIQ	600,00	BOZZO ALESSIO EMILIO	attivo
27/06/2016	2016/278748	LIQ	1.805,00	BRUZZONE PAOLO	passivo
11/08/2016	2016/348422	LIQ	1.805,00	TROCI HAN	passivo
			€ 9.095,00		

GENOVA PARCHEGGI

POLIZZE INFORTUNI - GENERALI ITALIA SPA

003900664186 - effetto 31/05/2013 scadenza
31/05/2014

003900666757 - effetto 31/05/2014 scadenza
30/06/2017

Non risulta nessun sinistro denunciato e/o aperto

GENOVA PARCHEGGI

POLIZZE ELETTRONICA - UNIQUA SPA

R	ES.	N.DAN.	CONTROPARTE	CR	RISARC.	RISERVE	DATA SINIST	S	DATA CHIUS
B	2014	3240013		16	€ 570,00	€ -	28/05/14	1	02/07/14
B	2014	3240016		16	€ 339,00	€ -	12/06/14	1	21/08/14
B	2014	3240022		16	€ 455,00	€ -	04/08/14	1	14/11/14
B	2014	3240024		16	€ 653,00	€ -	06/09/14	1	07/10/14
5	2014	3240005		16	€ 35.000,00	€ -	10/10/14	1	31/12/15
B	2015	3240005		16	€ 80,00	€ -	11/03/15	1	03/12/15
B	2015	3240007		16	€ -	€ -	30/04/15	9	30/11/15
B	2015	3240008		16	€ 180,00	€ -	20/05/15	1	03/12/15
B	2016	3462		16	€ 2.790,00	€ -	06/05/16	1	08/07/16
B	2016	6047		16	€ 615,00	€ -	08/08/16	1	18/10/16
B	2016	6046		16	€ 586,00	€ -	12/08/16	1	26/09/16
B	2016	7034		16	€ 72,00	€ -	22/09/16	1	04/11/16
B	2016	7407		16	€ 187,00	€ -	30/09/16	1	16/12/16
B	2016	9173		16	€ -	€ 1.400,00	03/11/16	0	00/00/00
B	2016	9174		16	€ -	€ 1.400,00	05/12/16	0	00/00/00
					€ 41.527,00	€ 2.800,00			

GENOVA PARCHEGGI**POLIZZE FURTO - UNIQUA SPA**

R	ES.	N.DAN.	CONTROPART E	C R	RISARC.	RISERVE	DATA SINIST	S	DATA CHIUS
4	2015	324000 2		0	€ 1.548,00	€ -	30/04/15	1	22/12/15
4	2015	324000 5		0	€ 353,00	€ -	15/10/15	1	27/01/16
4	2015	324000 6		0	€ -	€ -	21/10/15	9	31/12/15
4	2015	324000 7		0	€ 1.269,00	€ -	30/11/15	1	26/02/16
4	2015	324000 8		0	€ 4.322,00	€ -	30/11/15	1	25/02/16
4	2016	98		0	€ 5.051,00	€ -	17/02/16	1	31/03/16
4	2016	563		0	€ 6.600,00	€ 1.000,00	29/11/16	0	00/00/00
	Totale				€ 19.143,00	€ 1.000,00			

GENOVA PARCHEGGI**POLIZZA R.C.T.****ANNO 2013** **2013/03/2165652 EFFETTO** **31/05/2013**

18/07/2013	2013/225805	LIQ	500,00	PICCARDO FRANCESCO
13/08/2013	2013/320040	LIQ	800,00	PIROTTINA GIUSEPPE
01/10/2013	2013/363745	LIQ	1.150,00	NIEDDU ESTER
09/10/2013	2013/320082	LIQ	600,00	PIRRI ROBERTO
10/11/2013	2013/392172	LIQ	500,00	ZIOLA ROBERTO
11/11/2013	2013/375442	LIQ	1.753,76	VELLA VINCENZO
			€ 5.303,76	

ANNO 2014

05/06/2013	2014/1871	LIQ	150,00	ANDENNA ALDO
26/12/2013	2014/170759	LIQ	1.700,00	PARODI CARLO
07/03/2014	2014/170740	LIQ	89,32	T.L.T. SRL
			€ 1.939,32	

ANNO 2015 **2014/03/2194388 EFFETTO** **31/05/2014**

17/12/2014	2015/16772	LIQ	1.315,70	CUCCURU ALESSANDRO
14/04/2015	2015/175356	LIQ	100,00	ROMEO LIANA
15/03/2015	2015/213910	LIQ	626,88	SCIOTERI DOMENICO
11/10/2014	2015/517922	LIQ	500,00	CAMPI MASSIMO
			€ 2.542,58	

2015/03/2223725 EFFETTO **31/05/2015**

19/07/2015	2015/319946	LIQ	3.364,40	TIENGO M.ROSA
10/09/2015	2015/365363	LIQ	100	CHUEN HOK WO
14/09/2015	2015/365347	LIQ	1.850,00	GAGLIARDI LEONE
14/09/2015	2015/365324	S.S.		CURTO FRANCESCA
21/11/2015	2015/471373	LIQ	3.307,52	CAPURRO MAURA ELISA
			€ 8.621,92	

ANNO 2016

22/02/2016	2016/90009	LIQ	100,00	VEZZOSO ALICE
30/03/2016	2016/149824	RIS	3.000,00	GENCO STELLA
30/05/2016	2016/186583	LIQ	626,88	AVELLINO LUCA
02/06/2016	2016/440735	RIS	5.000,00	GAGGERO GIOVANNI
02/07/2016	2016/295826	LIQ	1.000,00	CONTEGNO PATRIZIA
07/11/2016	2016/529581	RIS	3.000,00	BARBERA FRANCESCO
			€ 12.726,88	